

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALLIATA DI MONTEREALE: Riassunzione di ex militi ferroviari. (7987)	38084	COLITTO: Concessione all'associazione nazionale tubercolotici di guerra della vendita di targhe per trattori agricoli. (7695)	38093
ALMIRANTE: Efficienza dell'aeronautica militare (già interpellanza). (692)	38084	COLITTO: Istituzione nel comune di Salcito (Campobasso) di una stazione dei carabinieri. (7761)	38094
ALMIRANTE: Provvidenze per la popolazione del comune di San Sostene (Catanzaro). (6528)	38085	COLITTO: Assunzione obbligatoria di mutilati nella provincia di Campobasso. (7928)	38094
ALMIRANTE: Indennità di frontiera ai dipendenti delle ferrovie dello Stato. (7953)	38086	COLITTO: Esonero dal pagamento della imposta generale sulla entrata agli alunni delle scuole private. (7941)	38095
ANGELUCCI MARIO: Servizio ferroviario nell'Umbria. (7990)	38086	COLITTO: Relazione sanitaria riguardante l'acquedotto del comune di Castelpizzuto (Campobasso). (7969)	38095
AUDISIO: Scomparsa di una petroliera fra le Isole del Giglio, Giannutri, e Monte Argentario. (7027)	38087	COLITTO: Acquedotto del comune di Pizzone (Campobasso). (7970)	38095
BOTTAI: Trattamento previdenziale degli impiegati comunali avventizi. (7872)	38088	COLITTO: Cantiere di lavoro nel comune di Acquaviva di Isernia (Campobasso). (8022)	38095
CAPALOZZA: Fermo in Loreto (Ancona) di due profughi del polesine (già orale). (3334)	38089	COLITTO: Cantiere di lavoro nel comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso). (8023)	38095
CAPALOZZA: Esclusione dai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, del comune di Fossombrone (Pesaro-Urbino). (7777)	38089	COLITTO: Aggregazione al comune di Forlì del Sannio del mandamento di Carovilli (Campobasso). (8112)	38096
CARRON: Acquedotto di Brizza del comune di Savogna (Udine). (7780)	38089	DI DONATO: Incendio a bordo del piroscafo « Esmeralda » nel porto di Bari. (7960)	38096
CASTELLARIN: Assegnazione di fondi al Magistrato alle acque. (7350)	38090	FODERARO: Istituzione dei « ruoli transitori » per i dipendenti dello Stato in servizio dal marzo 1939. (7822)	38097
CASTELLARIN e PRETI: Finanziamento in valuta alle banche partecipanti alla Unione Europea dei Pagamenti. (7853)	38090	FODERARO: Sgravio dei contributi unificati in Calabria. (7948)	38097
CASTELLARIN: Parificazione dei soprintendenti con i professori universitari. (7961)	38090	GIACCHERO: Immissione nei ruoli di insegnanti elementari idonei nel concorso del 1947. (8027)	38098
CASTELLARIN: Trattamento di quiescenza ai funzionari ex combattenti collocati a riposo. (7962)	38091	GUADALUPI: Salario convenzionale dei lavoratori della piccola pesca in Puglia. (7345)	38098
CASTELLARIN e PRETI: Pensione di invalidità e vecchiaia. (8025)	38091	GUARIENTO ed altri: Concessione dei prodotti erbosi delle pertinenze idrauliche demaniali. (7839)	38099
CERABONA: Scuola femminile di Stato « F. Torracco » di Potenza (già orale). (3396)	38092	INVERNIZZI GAETANO: Acquisto di farina di grano canadese. (8068)	38100
COLITTO: Esclusione dal diritto di prelazione dei prodotti erbosi di pertinenze idrauliche demaniali. (7300)	38092		

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

	PAG.
MAGLIETTA: Progetto dello stabilimento « Lancia » di Napoli (già orale). (3392)	38100
MANCINI: Energia elettrica prodotta annualmente dal 1947 al 1950 dagli impianti silani. (6712)	38101
MAROTTA: Lavori di trasformazione dei « calanchi » della media Val d'Agri (Potenza). (7805)	38102
MAZZA ed altri: Perequazione delle percentuali dei marittimi napoletani (già orale). (3326)	38103
MUSSINI: Applicazione della ricchezza mobile C/2 ai medici dell'I. N. A. M. (7690)	38103
MUSSINI: Partecipazione al « Festival » della cultura libera in Parigi dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. (7944)	38103
POLANO: Ruoli speciali transitori degli impiegati delle amministrazioni dello Stato in servizio dal 1948. (7767)	38104
PRETI: Trattamento usato al suddito rumeno Giovanni Sasu nel campo di concentramento di Frascette. (7992)	38104
PUGLIESE: Inchiesta riguardante la commissione circoscrizionale elettorale di Cìrò (Catanzaro). (8043)	38105
RESCIGNO: Varianti al piano regolatore edilizio del comune di Roma. (7603)	38105
RIVA: Situazione edilizia delle costruzioni delle frazioni di Vallesella e Domeghe (Belluno). (7314)	38106
SAIJA: Economia agricola della provincia di Messina. (7431)	38106
SALA: Assegnazione di case popolari nel comune di Porto Empedocle (Agrigento). (7594)	38108
SALA: Edificio scolastico del comune di Corleone (Palermo). (7889)	38108
SANNICOLA: Esclusione degli autoveicoli immatricolati per servizio di noleggìo di rimessa dal rimborso parziale della imposta di fabbricazione sulla benzina. (7433)	38109
SEMERARO SANTO: Esclusione dal concorso di gruppo B di candidati in possesso della abilitazione magistrale. (7848)	38109
ZACCAGNINI: Riassunzione nei ruoli degli insegnanti di educazione fisica. (8028)	38110

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere — tenuto presente che gli ex militi ferroviari assunti dopo l'8 settembre 1943 quali manovali ferroviari sussidiari e passati poi alla milizia ferroviaria per compiti di giardinaggio, sono stati esonerati dal servizio nell'aprile del 1945 — quali provvedimenti siano stati presi o si

abbia in animo di prendere per la loro riassunzione, tanto più che la loro qualità di ferroviari risulta riconosciuta anche dal Consiglio di Stato ». (7987).

RISPOSTA. — « Il rapporto giuridico d'impiego degli ex militi ferroviari assunti successivamente all'8 settembre 1943, in zona e da organi sottoposti all'imperio della sedente repubblica sociale italiana, è stato annullato *ope legis* in forza del decreto-legge 5 ottobre 1944, n. 249, non essendo stata disposta, nei termini prescritti da detto decreto, la convalida della nomina. Ogni facoltà dell'amministrazione al riguardo è ormai decaduta, come è stato riconosciuto, con decisione in data 2 aprile 1951, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Nella specie si tratterebbe, pertanto, di far luogo ad una assunzione *ex novo*; assunzione, per altro, non consentita dall'articolo 12 del decreto-legge 26 febbraio 1948, che fa tassativo divieto di assumere personale non di ruolo, con qualsiasi denominazione, presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo. ».

Il Ministro: MALVESTITI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali siano gli intendimenti e gli orientamenti del Governo nei confronti della necessaria efficienza dell'Aeronautica militare, date le giustificate apprensioni largamente diffuse nell'opinione pubblica, e connesse ai seguenti motivi:

1°) prevalere, nella selezione del personale, dei criteri politici su criteri morali e tecnici;

2°) invecchiamento dei quadri;

3°) deficienze di preparazione tecnica e frequenza impressionante di luttuosi incidenti;

4°) deficienza dell'aeronautica militare da trasporto;

5°) crisi dell'industria aeronautica;

6°) discutibile amministrazione dei fondi destinati alla ricostruzione aeronautica », (già interpellanza 692).

RISPOSTA. — « La situazione attuale della Aeronautica militare italiana risente, purtroppo, almeno per alcuni aspetti, delle conseguenze gravissime, derivanti dagli avvenimenti bellici e soprattutto post-bellici. A tale situazione si va ponendo rimedio con sicuro ritmo, sia pur nei limiti imposti dalle ben note difficoltà di bilancio. Per ciò che concerne in particolare « i motivi di appren-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

sione » elencati dall'onorevole interpellante, si fa presente quanto segue:

« 1°) Nel procedere alla selezione del personale non si fa uso di alcun criterio discriminante di natura politica, ma si ha riguardo solo al complesso delle qualità individuali di carattere tecnico-professionali, come stabilito dalle leggi vigenti. Ciò vale sia per la normale opera di selezione in sede di avanzamento, sia per quello che riguarda i criteri a suo tempo seguiti nelle operazioni di sfollamento dei quadri.

« 2°) L'invecchiamento dei quadri è stato purtroppo una inevitabile conseguenza del fatto che dal 1943 al 1949 non è stato possibile procedere al reclutamento di personale navigante, tecnico e specializzato, dovendosi fra l'altro, preventivamente provvedere alla ricostruzione del patrimonio didattico delle scuole, che era andato totalmente distrutto per i noti eventi bellici, ricostruzione resa particolarmente difficile dalla insufficienza assoluta degli stanziamenti di bilancio. Solo nel 1949 hanno potuto avere inizio i nuovi corsi di reclutamento ed attualmente gli istituti superiori, le scuole di pilotaggio e la scuola specialisti hanno raggiunto un grado di sviluppo tale da assicurare il richiesto rinnovamento e aggiornamento dei quadri degli ufficiali e dei sottufficiali.

« 3°) La deficienza di preparazione tecnica lamentata dall'onorevole interrogante è stata la inevitabile conseguenza della interruzione quasi assoluta di ogni attività per circa un quinquennio, nel quale periodo le maggiori aviazioni straniere hanno potuto, invece, aggiornarsi al graduale rilevante sviluppo del mezzo aereo. Comunque, con la riorganizzazione delle scuole e la sostituzione degli apparecchi e degli impianti a terra ogni lacuna va rapidamente colmandosi. I luttuosi incidenti cui accenna l'onorevole interrogante non sono un fatto specifico dell'Aeronautica italiana, ma sono e saranno purtroppo inevitabili in qualunque aviazione. Aggiungasi che il conseguito perfezionamento tecnico delle macchine ha portato all'aumento della complessità del mezzo aereo che ha via via richiesto limiti di prestazioni molto più elevati che nel passato. Ciò non pertanto può darsi assicurazione che il numero degli incidenti mortali di volo è, proporzionalmente alle ore di volo, in costante diminuzione dal 1946 ad oggi.

« 4°) e 5°) È esatto che l'aviazione militare da trasporto è quantitativamente deficiente. Le clausole del trattato di pace e ragioni di bilancio non hanno consentito un adeguato sviluppo dell'aeronautica in tal campo. D'altra

parte l'industria italiana è ancora in fase di aggiornamento delle attrezzature per la costruzione di velivoli da trasporto rispondenti alle moderne esigenze, ma un tale aggiornamento trova ostacoli nelle accennate cause, le quali non permettono all'aviazione militare di intervenire decisamente in tale campo mediante consistenti ordinazioni di velivoli. Sono tuttavia in atto provvedimenti per il potenziamento anche di detta specialità.

« 6°) l'onorevole interrogante non ha indicato quali fatti o motivi lo hanno indotto a far cenno di una « discutibile amministrazione dei fondi destinati alla ricostruzione aeronautica ». Può comunque fornirsi assicurazione che l'impiego dei fondi stanziati in bilancio per l'aeronautica militare avviene con la massima oculatezza e secondo un programma ben definito. In sintesi, il programma di potenziamento e di riorganizzazione dell'Aeronautica prevede, tra l'altro, le seguenti realizzazioni:

potenziamento dei reparti esistenti e costituzione di nuovi reparti;

ricostruzione e riorganizzazione delle scuole per la preparazione del personale navigante e specializzato;

ricostruzione e potenziamento delle basi aeree;

ricostruzione di magazzini e di depositi; approvvigionamento del materiale speciale ed ordinario per il funzionamento dei reparti e per le scorte di magazzino;

riattivazione di impianti esistenti, ma abbisognevoli di grandi riparazioni per i danni di guerra subiti ».

Il Ministro: PACCIARDI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quale piano di soccorsi urgenti è stato elaborato per il comune di San Sostene (Catanzaro) duramente provato dal recente nubifragio e che si trova sotto la minaccia di una montagna che frana di continuo e nella quale continuamente si aprono crepacci, e per sapere per quale motivo nessuna autorità o funzionario del Genio civile si è preoccupato di effettuare un approfondito sopralluogo, né ha saputo dare affidamenti a quella popolazione che vive nel terrore. (6528).

RISPOSTA. — « Si premette che fin dalla prima segnalazione della minaccia di frana all'abitato di San Sostene, questo Ministero ha disposto l'invio di un funzionario per esaminare la situazione creata dall'alluvione e per provvedere in merito. Difatti in relazione a

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

tale visita, sono stati disposti lavori di pronto soccorso per il ripristino dell'acquedotto (lavori già ultimati) e per il deviamiento mediante fossi di guardia lungo la collina Tucco sovrastante l'abitato in parola, delle acque che hanno causato il distacco della frana suddetta. Per la definitiva riparazione dello stesso acquedotto è stata già prevista una spesa di lire 5 milioni. Si è inoltre provveduto ai lavori di demolizione e puntellamenti di strutture pericolanti delle case danneggiate. Al ripristino provvisorio del transito nelle strade, ha provveduto l'amministrazione provinciale. Da quanto precede appare chiaro che non è esatta l'affermazione dell'onorevole interrogante secondo la quale nessuna autorità o funzionario si sarebbe recato sul luogo per esaminare la situazione di San Sostene ».

« Per quanto riguarda in particolare la minaccia incombente su alcune case in seguito al movimento franoso manifestatosi in conseguenza dell'alluvione si fa presente che non si è ritenuto opportuno di disporre lo sgombero di case, in quanto si è accertato che le case stesse non correvano immediato pericolo, dato che lo slittamento della frana si è arrestato su di uno strato di conglomerato consistente a distanza tale da dare il tempo di sgombrare le abitazioni prima che siano investite nella eventualità che si ripetano piogge torrenziali tali da rendere insufficienti i provvedimenti protettivi già adottati. Non ostante ciò, questo Ministero riconosce la necessità di un sollecito intervento con opere a carattere definitivo quali ad esempio il drenaggio della costa sovrastante l'abitato per arrestare il movimento franoso di cui trattasi. A tal fine è stato predisposto apposito decreto interministeriale, che trovasi in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale viene stabilito fra l'altro il consolidamento ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9 dell'abitato di San Sostene a cura e spese dello Stato. Ai lavori relativi si potrà quindi provvedere quanto prima ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

ALMIRANTE. — *Ai Ministri dei trasporti e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengono opportuno disporre un provvedimento legislativo che preveda l'adeguato aumento dell'indennità di frontiera ai dipendenti delle ferrovie dello Stato i quali tuttora la percepiscono nella misura dell'anteguerra (lire 100 e 200) ». (7953).

RISPOSTA. — « L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha, da tempo, ravvisato l'op-

portunità di proporre una maggiorazione delle misure del « soprassoldo di località », previsto dall'articolo 26 delle « disposizioni sulle competenze accessorie » del personale ferroviario. È stato pertanto predisposto un disegno di legge che prevede, tra l'altro, l'aumento, di dieci volte, degli attuali importi mensili del predetto soprassoldo. Il disegno di legge in questione, che ha riportato recentemente l'adesione del Ministero del tesoro, sarà esaminato dal Consiglio dei ministri in una delle prossime riunioni e sarà poi trasmesso agli organi legislativi per la sua definitiva approvazione ».

Il Ministro dei trasporti: MALVESTITI.

ANGELUCCI MARIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se sia a conoscenza che sul tronco ferroviario Foligno-Terontola e viceversa, nei treni AT. 263, AT. 264, AT. 265, per l'insufficienza di autovetture si verificano eccessivi affollamenti, con grave disagio dei viaggiatori e del personale di servizio, con conseguenti gravi ritardi sugli orari, da non permettere ai viaggiatori di prendere regolarmente le coincidenze per Roma e Firenze. Tali affollamenti derivano dall'affluenza di turisti italiani e stranieri che in questa stagione si recano in Assisi e Perugia, i quali, benché muniti di regolari biglietti, anche di seconda classe, sono costretti a viaggiare per decine di chilometri pigiati in piedi, accatastando alla rinfusa i propri bagagli, come se il viaggio si verificasse in stato di emergenza. L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intende prendere il Ministro per por fine a così grave deficienza del servizio su quella importante linea ferroviaria dell'Umbria, a tutela dei diritti e dell'incolumità dei viaggiatori e per lo sviluppo del movimento turistico di Assisi e Perugia ». (7990).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti eseguiti è risultato che ad eccezione del treno AT. 265 che ha normalmente una certa disponibilità di posti, i treni AT. 263 ed AT. 264 della linea Terontola-Foligno sono in realtà bene utilizzati e qualche eccedenza di viaggiatori si verifica per l'AT. 263 nel tratto Terontola-Perugia e per l'AT. 264 nel tratto Foligno-Perugia. Inoltre è pure risultato che nello scorso mese di aprile i treni AT. 263 e AT. 265 sono in genere giunti a Foligno solo con lievi ritardi, e mentre il primo un solo giorno, per effetto del maggior traffico viaggiatori nelle feste pasquali, ha perduto la coincidenza a Foligno col rapido R. 472 per Ancona, il se-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

condo non ha mai perduto la coincidenza col rapido R. 471 per Roma. Per il treno AT. 264 la coincidenza a Terontola col treno 22 nel mese di aprile è mancata soltanto in qualche giorno durante il periodo delle feste pasquali. Da quanto sopra ne consegue che i casi di ritardo, dovuti al maggior traffico viaggiatori, si sono verificati in periodi di affluenza eccezionale e quindi sono da considerarsi solo occasionali. Non è comunque possibile aumentare la composizione dei treni suddetti, in quanto il provvedimento richiederebbe un maggior impiego di mezzi leggeri di cui per ora non si ha disponibilità, né sarebbe opportuna la trasformazione dei treni stessi con mezzi ordinari a vapore, perché tale soluzione, dato il conseguente allungamento dei tempi di percorrenza, verrebbe a causare la perdita delle importanti coincidenze cui i treni in questione sono legati nelle stazioni di Foligno e di Terontola. Si fa inoltre notare che i turisti, in particolare per Assisi e Perugia, possono utilizzare i treni direttissimi 767 e 766 fra Firenze e Roma, via Perugia, appositamente istituiti, nonché i treni diretti 769 e 764 con servizi di carrozze dirette per e da Roma, attualmente in circolazione sulla linea, i quali costituiscono celeri e comode comunicazioni di Firenze e Roma con Perugia e Assisi ».

Il Ministro: MALVESTITI.

AUDISIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della difesa.* — « Per conoscere se possono fornire notizie in merito alla presunta scomparsa, in seguito ad esplosione, di una petroliera, avvenuta nelle acque territoriali italiane il giorno 13 dicembre 1951 verso le ore 13,30, nella zona di mare compresa fra le isole del Giglio e Gennutri e Monte Argentario; e per sapere se sono stati operati scandagli anche con battelli muniti di speciali apparecchi ultrasonori, e quali esiti hanno fornito le ricerche comunque effettuate in quella zona ». (7027).

RISPOSTA. — « Poiché la questione oggetto dell'interrogazione investe la specifica competenza di questo Ministero, rispondo all'onorevole interrogante anche a nome dei Ministri cui essa è rivolta. In merito al presunto sinistro (esplosione di nave con conseguente affondamento) che si sarebbe verificato nelle acque tra Monte Argentario e l'Isola del Giglio alle ore 15 del 13 dicembre scorso, il Ministero della marina mercantile precisa quanto segue.

« La prima notizia dell'evento fu data, all'autorità marittima, da quattro pescatori — tutti di cognome Galatolo — che, giunti a Porto Santo Stefano provenienti da Giannutri, riferirono al comandante del porto di avere avvertito, nel giorno ed ora indicati, una formidabile esplosione con grossa fiammata seguita da colonne di fumo nel tratto tra l'Isola del Giglio e Monte Argentario, in seguito al quale evento sarebbe affondata una petroliera di medio tonnellaggio. Gli stessi pescatori asserivano di aver visto transitare poco dopo sul posto del sinistro una motonave bianca ed una corvetta. Nessuna conferma del sinistro si ebbe, però, né da parte del Semaforo del Giglio, né dal faro di Capel Rosso-Giglio, né dalla corvetta *Folaga*, che transitava nella zona del presunto sinistro alle ore 16,30 dello stesso giorno 13, né dalla motonave *Fairsky*, di bandiera panamense, passata alle ore 24 a cinque miglia a nord-ovest delle isolette Formiche e diretta a Genova; e nulla di notevole fu nemmeno rilevato da un motopeschereccio subito inviato sulla zona dal comandante del porto di Porto Santo Stefano, né dal dragamine *Dalia* che il giorno 15, per ordine della marina militare, perlustrò ampiamente ed attentamente la zona tutta di mare in questione; né, infine, dal dragamine *Spanedda* della guardia di finanza, che il giorno 13 gennaio, dalle ore 13 alle 17, si era trovato in ricognizione di servizio lungo la costa dell'isola « Giannutri ». Anche le esplorazioni effettuate con mezzi aerei diedero esito negativo. Poiché il semaforo di Monte Argentario aveva avvistato il transito di una petroliera alle ore 12,20 13,25 del 13 dicembre, l'autorità marittima di Porto Santo Stefano interessò immediatamente tutti i comandi di porto del litorale da Savona a Marina di Carrara per accertare se qualche nave cisterna era partita, in corrispondenza di tempo, per scali a sud di Porto Santo Stefano; risultò così che da La Spezia il giorno 12 alle ore 16 era partita per Napoli la motocisterna *Enrica* delle matricole di Genova, di tonnellate lorde 451, con scafo nero, la quale giunse regolarmente a Napoli alle ore 6,15 del 14. Il 16 dicembre venne segnalato da alcuni motopescherecci rientrati a Porto Santo Stefano l'avvistamento di un ampio tratto di residui oleosi a circa 5 miglia a ponente dell'isola del Giglio; il comando del porto fece quindi diramare dalla locale stazione radiotelegrafica un avviso ai naviganti per accertare se tali residui fossero stati notati da navi transitate lo stesso giorno dalla zona indicata, ma nessuna conferma si ebbe in proposito. Ugualmente infruttuosa fu la ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

cerca di un motoveliero che, da segnalazioni ricevute sarebbe passato alle ore 14,30 del 13 dicembre dalla zona del sinistro. Il medesimo giorno il 16 il motopeschereccio *Trieste*, ricuperò in mare, al largo di Olbia, un cadavere, successivamente identificato per quello del cittadino francese Maxime Letom già imbarcato sulla nave greca *Corinthia*; restava così esclusa ogni connessione tra il ritrovamento del cadavere ed il presunto sinistro. Del recupero del cadavere il Ministero della marina mercantile informò il Ministero degli affari esteri che ne diede a sua volta notizia alla Ambasciata di Francia.

Per quanto si riferiva alle indagini ed agli accertamenti di competenza dell'autorità marittima, il comandante del porto di Livorno, in primo tempo, in base agli elementi allora posseduti, non aveva ritenuto di poter formulare un giudizio sicuro sull'avvenimento; e poiché l'armatore della motonave *Immacolata Concezione* aveva frattanto dichiarato all'autorità marittima di Porto Santo Stefano di avere appreso dal capitano della detta nave che presumibilmente, il giorno dell'asserito sinistro egli aveva avvistato a grande distanza dall'isola di Giannutri una grossa fumata, si procedette immediatamente all'interrogatorio dell'equipaggio del motoveliero, che era approdato a Porto Torres. Dall'interrogatorio risultò che la fumata fu avvistata il giorno 15 e non il giorno 13, e che essa nulla presentava di eccezionale e di diverso da quella di una nave in normale navigazione; la fumata durò circa due ore per spostarsi verso sud-est, con la velocità come accennato, di un piroscampo in regolare navigazione. Restò, comunque, assodato che non fu scorta fiammata alcuna e non furono uditi scoppi. Del resto lo *Immacolata Concezione* era partito da Porto Torres alle ore 16 del 13 dicembre. Con la scorta di tali nuovi elementi negativi la capitaneria di porto di Livorno ritenne di poter escludere, per assoluta mancanza di argomenti concreti, che alcun sinistro si fosse verificato nelle acque tra il promontorio Argentario e l'isola Giannutri il giorno 13 dicembre, data della prima segnalazione del presunto sinistro. Tutto quanto si riferisce all'evento che sarebbe occorso il giorno 15 non può avere, evidentemente, relazione colla precedente segnalazione; ed in ogni caso tale evento — una fumata di un piroscampo in regolare navigazione — fu seguito col binocolo dal capitano del motoveliero *Immacolata Concezione* che constatò lo spostamento del fumo dal punto di origine ed ebbe modo di individuare una nave ritenuta, per i colori dello scafo, di bandiera nor-

vegese o svedese, che proseguì regolarmente la sua rotta senza accostare verso terra, cosa che avrebbe logicamente fatto se si fosse trovata in difficoltà. In conclusione, si sono avute due distinte segnalazioni, una riferentesi al giorno 13 ed una al giorno 15; e per nessuna delle due, nonostante le più accurate indagini, sono emersi elementi tali da indurre a pensare alla sussistenza di un sinistro marittimo. Del resto, il mancato ritrovamento di rottami nella zona dove gli eventi si sarebbero verificati e il lungo tempo trascorso senza che sia stato denunciato il mancato arrivo di qualche nave né segnalata alcuna preoccupazione da parte di chicchessia circa la sorte di unità mercantili e dei relativi equipaggi, inducono a ritenere che debba escludersi che il presunto sinistro si sia comunque verificato.

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile: TAMBRONI.

BOTTAI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere come intenda regolare la posizione degli impiegati avventizi dipendenti dai comuni, i quali dal 1° gennaio 1951 furono appoggiati, ai fini previdenziali, alla Cassa nazionale di previdenza per gli enti locali con la sospensione, in attesa di decisioni, del pagamento di contributi volontari all'I.N.P.A.; e se non ritenga di dover consentire il versamento volontario dei contributi al predetto istituto ». (7872).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In applicazione dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita nel 1904, è obbligatoria per tutti i dipendenti dei comuni, di ruolo e non di ruolo, purché essi siano adibiti a servizi di carattere permanente. Ciò posto, se, di fatto, in qualche comune, soltanto dal 1° gennaio 1951, detti dipendenti sono stati iscritti alla Cassa di previdenza, ciò può essere derivato da erronea interpretazione della legge e quindi sarebbe logico che, insieme con la sistemazione previdenziale, da effettuarsi retroattivamente, con effetto dalla data di assunzione, venisse richiesta all'I.N.P.S. la restituzione dei contributi erroneamente versati. Se, poi, viceversa, la precedente iscrizione all'I.N.P.S. sia stata effettuata regolarmente (in quanto, ad esempio, i dipendenti interessati siano stati addetti a servizi di carattere non permanente) è applicabile l'articolo 52 del regio decreto-legge n. 680 in virtù del quale ai dipendenti comu-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

nali sono riconosciuti utili, ai fini del trattamento di pensione garantito dalla Cassa di previdenza, gli eventuali periodi di servizio coperti da assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; ed in tal caso l'ente locale si sostituisce all'iscritto nei diritti derivanti dai contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria. In ogni caso nei confronti del personale comunale, avente titolo al trattamento a carico della predetta Cassa di previdenza, non può trovare applicazione la norma dell'articolo 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1027, relativa alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria. Tuttavia, si assicura l'onorevole interrogante che la questione sarà tenuta presente nel corso degli studi già avviati per il coordinamento tra la legislazione sulle assicurazioni sociali e quella sulla previdenza dei dipendenti degli enti locali ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BUBBIO.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere il suo pensiero in ordine al fermo di due profughi del Polesine avvenuto in Loreto (Pesaro-Urbino) il 12 dicembre 1951, per avere diffuso in luogo né pubblico, né aperto al pubblico un volantino con la risoluzione della Confederazione generale italiana del lavoro a favore degli alluvionati », (già orale 3334).

RISPOSTA. — « I fatti di cui tratta la interrogazione formano materia di esame da parte della competente Autorità giudiziaria (pretura di Osimo e tribunale dei minorenni di Ancona) cui i responsabili sono stati denunciati a' termini degli articoli 663 del Codice penale e 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per cui sono stati esclusi dai benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori richiesti dall'Amministrazione comunale di Fossombrone (Pesaro-Urbino) per la costruzione del nuovo cimitero nella frazione di Calmazzo per l'importo di lire 1.800.000, e per l'arredamento dell'edificio scolastico per le scuole elementari del capoluogo per un importo di lire 3 milioni, e se non ritenga la possibilità di concedere i finanziamenti con eventuali residui che avessero a verificarsi nell'esercizio finanziario corrente ». (7777).

RISPOSTA. — « I lavori per la costruzione del nuovo cimitero comunale di Fossombrone in frazione Calmazzo nonché la fornitura dell'arredamento necessario per l'edificio scolastico di quel capoluogo, non sono stati ammessi, per il corrente esercizio finanziario, ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, perché i fondi di bilancio, assai limitati in confronto alle numerose richieste pervenute, sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili. D'altra parte non si prevede che possano verificarsi residui da impiegare nel finanziamento dei lavori e forniture suddetti. Si assicura però che le richieste relative alla concessione del contributo statale a' sensi della citata legge saranno tenute presenti, compatibilmente con la disponibilità dei fondi, in occasione della formazione dei futuri programmi esecutivi delle opere da ammettere ai benefici della legge menzionata ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

CARRON. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se corrisponde a verità il fatto che l'acquedotto di Brizza superiore e Brizza inferiore in comune di Savogna (Udine), costruito con il concorso del Genio civile, sia ora inutilizzabile per deficienze tecniche di costruzione. E per conoscere quali provvedimenti si intende adottare in ordine alla situazione esposta, che reca notevole disagio alla popolazione interessata ». (7780).

RISPOSTA. — « L'acquedotto in servizio delle frazioni di Brizza superiore e Brizza inferiore del comune di Savogna, è uno degli impianti costruiti per l'approvvigionamento idrico dei centri abitati di Val Natisone, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, con apposita assegnazione di fondi di questo Ministero. Detto acquedotto, che dovrebbe soddisfare i bisogni dei 180 abitanti delle due frazioni, fu realizzato nel 1948-49 su progetto e con la direzione dello stesso comune di Savogna, all'uopo delegato dietro sua richiesta, sotto l'alta vigilanza dell'Ufficio del genio civile di Udine, con una spesa complessiva di lire 3.846.975. I lavori furono eseguiti a perfetta regola d'arte, come risultò dal collaudo effettuato il 16 agosto 1950, ma, dopo l'entrata in esercizio dell'acquedotto, la portata della sorgente alimentatrice, che pure era stata tenuta sotto controllo del comune fin dal 1939, si rivelò inferiore alle previsioni del progetto, venendo perfino a mancare del tutto nei periodi siccitosi. Effettivamente perciò il rifornimento idrico delle frazioni Brizza inferiore e supe-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

riore non è costante né sufficiente e ciò non per difetti costruttivi dell'impianto ma a causa dell'impoverimento di portata della sorgente, imprevedibile al momento della costruzione dell'acquedotto. Nessuna responsabilità può essere quindi addebitata a questa Amministrazione, anche perché il progetto realizzato era stato studiato e compilato a cura dell'interessato comune. Non trovandosi nella zona altre sorgenti che diano affidamento, non pare possibile potenziare l'acquedotto di cui sopra ». *Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.*

CASTELLARIN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se intenda assegnare al Magistrato alle acque, con assoluta urgenza, i mezzi necessari ed i poteri adeguati per la indilazionabile esecuzione dei lavori atti a prevenire le rotte del fiume Adige, in particolare i lavori di rafforzamento degli argini nella zona di Peschiera e di ripristino delle attrezzature al magazzino idraulico, per sapere altresì se intende dare esecuzione alle opere già approvate per la galleria sul Garda a canale navigabile, opere intese a provvedere alla definitiva soluzione del problema Adige-Mincio-Garda-Tartaro-Canal Bianco, per sapere infine se si intende indire subito l'asta per i lavori delle colmate sul Mincio e stanziare al più presto i fondi relativi al terzo lotto dei lavori da compiere sul fiume ». (7350).

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda la invocata esecuzione delle opere atte a prevenire la rotta del fiume Adige, questo Ministero intende provvedere con parte delle assegnazioni che sono previste per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie, in uno schema di disegno di legge attualmente in esame al Parlamento. Per il ripristino delle attrezzature al magazzino idraulico di Peschiera, si precisa che coi fondi di cui alla legge 10 gennaio 1949, n. 9, si sta provvedendo alla ricostituzione delle scorte di materiali nei magazzini idraulici in modo da mettere questi ultimi in efficienza per le piene primaverili. In merito poi al terzo lotto dei lavori di sistemazione del Mincio, qualora, come si ha motivo di ritenere, si tratti effettivamente del tronco che da Peschiera va a Valsecca (non essendo in modo preciso indicato dall'onorevole interrogante); dell'importo di lire 250 milioni, si informa che i lavori stessi sono stati di recente appaltati ed è stato disposto per la immediata consegna all'impresa aggiudicataria dei lavori stessi sotto le riserve di legge ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

CASTELLARIN E PRETI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere se non ritenga opportuno prorogare il provvedimento del 31 ottobre 1951 del Consiglio dei ministri — da valere per un semestre — col quale si è messo a disposizione delle banche un cospicuo ammontare di valuta Unione Europea Pagamento (U.E.P.) per accordare prestiti in divisa alle imprese industriali e commerciali, che per eguale valore hanno importato merci dagli stati partecipanti all'U.E.P. ». (7853).

RISPOSTA. — « Come è noto agli onorevoli interroganti, allo scopo di facilitare le importazioni dai paesi partecipanti all'Unione europea dei pagamenti (U.E.P.) e da quelli delle loro aree monetarie, l'Ufficio italiano dei cambi ha accordato alle banche un secondo contingente di finanziamento sino all'importo globale di unità U.E.P. 40 milioni. La concessione del finanziamento, accordato esclusivamente per il regolamento dell'importazione di materie prime da paesi dell'U.E.P. e rispettive aree monetarie, ha avuto inizio il 2 maggio e la sua durata è prevista sino al 31 ottobre 1952. Ritengo pertanto superata dalle recenti disposizioni la richiesta degli onorevoli interroganti ».

Il Ministro: LA MALFA.

CASTELLARIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre la parificazione dei Soprintendenti con i professori universitari, disponendone il collocamento in pensione a 70 anni compiuti; per sapere, in particolare, per quale motivo, contro la prassi fino ad ora seguita, il Soprintendente ingegnere Forlati è stato collocato a riposo prima del compimento del 70° anno; per sapere infine se non ritenga opportuno riesaminare il problema della Sovrintendenza di Venezia e continuare ad avvalersi dell'opera di quell'uomo di rara competenza che è l'ingegnere Forlati ». (7961).

RISPOSTA. — « Il collocamento a riposo dell'ingegnere Ferdinando Forlati, soprintendente ai monumenti di Venezia, non è un provvedimento singolo, ma si inquadra nella serie di quei provvedimenti che il Ministero, con criterio univoco, ha adottati in materia di collocamento a riposo. Sta di fatto che il Ministero della pubblica istruzione, dopo il lungo periodo della guerra e del dopoguerra, intende tornare gradualmente alla normale prassi del collocamento a riposo dei funzio-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

nari e degli impiegati che abbiano raggiunto il 65° anno di età e il 40° anno di servizio anche nell'intento di andare incontro alle legittime aspettative di carriera del personale più giovane. Partendo da questo principio, si è pertanto disposto che, con effetto dal 1° giugno 1952, siano collocati a riposo tutti i funzionari, gli impiegati e gli agenti nati negli anni 1882, 1883 e con 40 anni di servizio. E poiché l'ingegnere Forlati si trova in tali condizioni, questo Ministero non ha modo di discostarsi dalla norma seguita per tutti gli altri casi, trattandosi, come si è detto, di un provvedimento di carattere generale e non essendo, d'altra parte, la posizione dei soprintendenti equiparabile a quella dei professori universitari ».

Il Ministro: SEGNI.

CASTELLARIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere se ritenga opportuno proporre un provvedimento che ripari alla palese ingiustizia, per cui i funzionari ex combattenti, collocati a riposo a loro domanda entro i termini stabiliti dalla legge del 7 aprile 1948, n. 262, non si videro computare nel trattamento di quiescenza i due anni previsti dalla legge del 12 luglio 1949, n. 386, che prorogava il primo provvedimento legislativo ». (7962).

RISPOSTA. — « La questione su cui verte la interrogazione ha formato a suo tempo oggetto d'una proposta di legge d'iniziativa parlamentare (Camera dei deputati n. 819), concernente l'estensione dell'articolo 2 della legge 12 luglio 1944, n. 386, agli impiegati di ruolo ex combattenti collocati a riposo in base all'articolo 10 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262 e prima della entrata in vigore della predetta legge. E certamente noto all'onorevole interrogante che l'iniziativa in parola, con l'adesione del Governo, ebbe a riportare l'approvazione della Camera dei deputati, ma fu respinta dall'altro ramo del Parlamento (atto del Senato n. 720). La questione torna ora all'esame del Parlamento con la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi e Morrelli (n. 2593) concernente l'esodo volontario dei dipendenti statali, nella quale è contenuta una espressa disposizione (articolo 4) diretta ad eliminare la sperequazione sopra cennata. Il Governo quindi non può che rimettersi alle decisioni che a tale riguardo saranno adottate dal Parlamento ».

Il Sottosegretario di Stato: ANDREOTTI.

CASTELLARIN E PRETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se, in considerazione del fatto che le vigenti disposizioni danno facoltà agli impiegati di versare contributi volontari dal 1° maggio 1939 al 31 agosto 1951, onde raggiungere all'età stabilita il limite per avere diritto alla pensione di vecchiaia, non ritenga opportuno proporre un provvedimento legislativo in modo che fruiscano di questo beneficio non soltanto coloro che non hanno mai versato contributi obbligatori a tale data, ma anche coloro i quali, prima del maggio 1939, avevano versato alcuni contributi e non si erano valsi della facoltà che a quell'epoca dava la legge di poter continuare l'adempimento assicurativo pur percependo uno stipendio superiore alle lire 1500 ». (8025).

RISPOSTA. — « L'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, che consente agli impiegati (già esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636) il riscatto, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità e di vecchiaia nella detta assicurazione, dei periodi di lavoro prestati dal 1° maggio 1939 o dalla data di assunzione posteriore al 31 agosto 1950, costituisce una norma di carattere eccezionale che comporta oneri notevoli a carico delle gestioni assicurative. Tali oneri, che in definitiva gravano sulla produzione e sullo Stato, seppure giustificati sul piano sociale nei confronti di quegli impiegati che, a causa del limite di retribuzione previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, erano esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria, indipendentemente dalla loro volontà, non troverebbero giustificazione nei confronti di quegli impiegati che, avendo la possibilità di beneficiare della detta assicurazione in base al disposto del terzo comma dell'articolo 5 del citato decreto legge, non ritennero di avvalersi della facoltà ad essi consentita dalla legge. Un nuovo provvedimento legislativo, inteso ad estendere la facoltà prevista dalla legge 22 luglio 1950, n. 633, agli impiegati appartenenti alla anzidetta categoria, comporta anzitutto uno studio sugli oneri relativi che sono da ritenere di non trascurabile entità e comporta pure di inquadrare il problema in quello più vasto della concessione di pensioni ai lavoratori, prescindendo dalla posizione assicurativa degli stessi. Il problema del passaggio della legislazione vigente da un sistema assicurativo ad un sistema di protezione sociale è stato attentamente valutato sotto ogni aspetto. Per altro, nelle

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

attuali condizioni economico-finanziarie, non è dato riscontrare le premesse, indispensabili per attuare, con sicurezza ed efficacia di risultati, il mutamento in questione ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CERABONA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non creda urgente, sollecitando le autorità locali, risolvere le condizioni della scuola femminile di Stato « F. Torracco » di Potenza, che, privata del locale in via Roma, non può, da anni, vedere sistemata la sua sede, con gravi inconvenienti, soprattutto dal punto di vista didattico. La provvisoria sistemazione della scuola nell'Istituto magistrale, con turno 14,30-18,30 è causa di giuste lamentele da parte delle famiglie delle alunne, perché ad ora tarda ed al buio, ragazze dai 10 ai 15 anni, devono raggiungere la lontana periferia della città, specie nella rigida stagione invernale », (già orale 3396).

RISPOSTA. — « Il Ministero conosce bene la situazione generale dell'edilizia scolastica di Potenza ed ha ben presenti le necessità della scuola media femminile di quella città alle quali, in particolare, si riferisce l'onorevole interrogante. Ciò premesso si è certi che l'onorevole interrogante non ignora che il problema dell'edilizia è sostanzialmente sottratto alla competenza del Ministero della pubblica istruzione, e che, in via generale, la situazione, dopo le distruzioni determinatesi in seguito agli eventi bellici, è andata notevolmente migliorando. Ciò deve confermarsi per la città di Potenza, dove risulta che è in costruzione, tra l'altro, un nuovo e moderno edificio destinato a sede del Liceo e dell'Istituto magistrale. Tale edificio, il cui progetto è stato redatto per la somma di lire 225 milioni, conterà di 45 aule, delle quali 27 andranno al liceo e 18 all'istituto magistrale. Si aggiunge che è stato già appaltato un primo lotto di lavori per 80 milioni che sono stati eseguiti lavori per oltre 50 milioni e che il Ministero della pubblica istruzione fa quanto è in suo potere per sollecitare al massimo il compimento dell'opera pubblica. La costruzione di tale edificio, oltre a migliorare decisamente la situazione edilizia generale della scuola potentina, risolverà automaticamente anche quella della scuola media femminile, che potrà così riprendere senza disagio di orario il suo funzionamento ».

Il Ministro: SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno rivedere la decisione presa — nel disporre la gara per l'assegnazione dei prodotti erbosi delle pertinenze idrauliche demaniali di seconda categoria, provenienti dagli argini del Piave e ricadenti nei comuni di Fossalta di Piave, Musile di Piave, San Donà di Piave, Jesolo, Noventa di Piave ed Eraclea — di escludere dal diritto di prelazione i proprietari frontisti ». (7300).

RISPOSTA. — « È da ritenere che la questione sollevata dall'onorevole interrogante abbia riferimento alla pubblica gara esperita presso l'Ufficio del registro di San Donà di Piave (Venezia) per l'aggiudicazione della concessione, dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1956, dello sfalcio dei prodotti erbosi e del taglio di quelli legnosi esistenti sulle pertinenze idrauliche del Piave (lotti 1°, 2°, 3° e 4°), nei comuni di Fossalta, Musile, San Donà, Jesolo, Noventa ed Eraclea. Nel relativo avviso d'asta del 4 febbraio 1952 è stato infatti precisato che « i proprietari frontisti sono esclusi dal diritto di prelazione ». Tale precisazione avrebbe dovuto essere in effetti formulata diversamente, senza fare riferimento ad un preteso diritto di prelazione, che non compete ai proprietari frontisti, ma dichiarando soltanto che l'amministrazione non si sarebbe avvalsa della facoltà di concedere a detti proprietari frontisti la preferenza che prima era solita accordare, dopo l'esperimento delle gare. Infatti, nelle concessioni delle pertinenze idrauliche i proprietari frontisti hanno un particolare interesse, ma non un diritto tutelato dalla legge: tale diritto esiste soltanto per le pertinenze idrauliche destinate alla coltivazione del pioppo, ed è esplicitamente sancito dalla legge speciale sulla pioppicoltura del 14 gennaio 1937, n. 402.

« È vero che, anche nelle concessioni delle pertinenze idrauliche a scopo diverso dalla pioppicoltura, i proprietari frontisti hanno, in varie occasioni, sostenuto di aver diritto alla prelazione ai sensi dell'articolo 33 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523; ma la norma invocata, come è stato già altre volte osservato, non è applicabile ai rapporti tra proprietari frontisti e Demanio, bensì ai rapporti tra proprietari frontisti e consorzi di manutenzione. L'esperienza ha dimostrato che, includendosi negli avvisi di asta la riserva da parte dell'amministrazione di avvalersi della facoltà di concedere la preferenza ai frontisti, veniva a risentirne enormemente l'andamento della gara per la

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

aggiudicazione, con conseguente rilevante pregiudizio degli interessi dell'erario. Infatti, è stato rilevato che la predetta riserva determinava anzitutto forte contrazione nel numero dei partecipanti alle pubbliche gare, specie per i lotti di considerevole estensione e produttività, dato che mentre si richiedeva dai partecipanti stessi la costituzione, obbligatoria, di rilevanti depositi provvisori, successivamente a gara ultimata, dando la preferenza ai frontisti, veniva a ridursi la concessione per l'aggiudicatario soltanto a pochi tratti, certo i meno vantaggiosi economicamente, di solito quelli siti agli estremi del lotto aggiudicato. In alcune occasioni, anzi, si è verificata la completa diserzione delle gare col risultato, a danno dell'erario, di far rimanere inutilizzati quei tratti di argine per i quali non era stata richiesta la concessione dai frontisti.

« Tutto ciò, oltre ad essere pregiudizievole per le entrate erariali, veniva anche ad apportare un enorme aggravio di lavoro, sia agli uffici del Genio civile che a quelli del registro in quanto tali uffici, dopo l'esperimento della gara, dovevano provvedere alla ripartizione delle zone e delle quote ed alla conseguente stipulazione di numerosissimi atti di concessione con i singoli frontisti, i quali, spesso, nonostante ripetuti inviti, si presentavano a sottoscrivere il relativo atto quando la concessione stessa, di solito annuale, era già scaduta. Senza considerare, poi, che in alcuni casi, non infrequenti, nel lasso di tempo in cui si perfezionavano i diversi atti di concessione, andava perduto, a causa dell'avvenuto taglio da parte di ignoti, il primo sfalcio sulle pertinenze da assegnare ai frontisti, i quali di conseguenza eccpeivano la eccessiva onerosità del canone determinato, per cui si rendevano necessari nuovi accertamenti tecnici per una riduzione del canone, con conseguente ulteriore aggravio di lavoro per gli uffici esecutivi, pregiudizio degli interessi dell'erario e perdita di tempo. Rimossi detti inconvenienti, si è avuto già modo di constatare che nelle gare concorre un numero di partecipanti sempre maggiore e che le concessioni, i cui atti vengono stipulati con la massima sollecitudine e regolarità, sono aggiudicate per un canone sensibilmente superiore al prezzo base determinato dal competente ufficio tecnico erariale. Il sistema inoltre è più aderente alle prescrizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e di conseguenza questo Ministero non può derogare alla decisione già adottata e, favorevolmente sperimen-

tata. Ai frontisti comunque resta sempre aperta la possibilità di partecipare alle gare, riunendosi in consorzi o società di fatto: essi anzi, per la loro posizione, si trovano certamente in condizioni più vantaggiose di ogni altro nel valutare l'effettivo reddito dei beni ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere la domanda, presentata dalla benemerita Associazione nazionale tubercolotici di guerra, e per causa di guerra, diretta ad ottenere la concessione della costruzione e vendita delle targhe prescritte per i trattori agricoli, dato le nobili finalità che l'associazione si propone ». (7695).

RISPOSTA. — « I trattori agricoli — dei quali alcuni tipi soltanto, rispondenti a determinate caratteristiche tecniche, sono autorizzati eccezionalmente a speciali servizi di traino su strada di prodotti agricoli — non sono considerati autoveicoli a mente dell'articolo 54 delle « Norme per la tutela delle strade e per la circolazione » approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740; in conseguenza per essi non vige l'obbligo della targa di riconoscimento previsto dall'articolo 72 delle cennate norme. Per altro, per disciplinare l'uso dei carburanti agevolati cioè sgravati da determinate tasse — e non, quindi, ai fini della circolazione stradale — con decreto del Ministero delle finanze 16 giugno 1937 (*Gazzetta ufficiale* numero 171), è stata prevista la apposizione, sul motore di ogni trattore agricolo, di una targhetta metallica di riconoscimento portante la sigla automobilistica della provincia ed un numero d'ordine progressivo. Le targhette portano inoltre un marchio di riconoscimento, secondo le caratteristiche fissate dal Ministero delle finanze, il quale ne stabilisce il prezzo di vendita all'utente nonché l'aliquota da devolversi, per ciascuna targhetta, all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, alla quale è commessa la fabbricazione delle targhette medesime. Alla vendita di queste provvede poi l'Ente assistenziale utenti motori agricoli (U.M.A.). Non riesce pertanto possibile accogliere la richiesta dell'Associazione nazionale tubercolotici di guerra e per causa di guerra, in quanto la concessione delle operazioni di cui trattasi è già affidata alle suddette associazioni che hanno, anche loro, nobili finalità ».

Il Ministro: FANFANI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno che sia istituita nel comune di Salcito (Campobasso) una stazione dei carabinieri ». (7761).

RISPOSTA. — « La statistica dei reati verificatisi nei comune di Salcito (Campobasso) dal 1949 in poi, è contenuta, qualitativamente e quantitativamente, in limiti così modesti da non giustificare il minimo allarme. Comunque, la vigilanza su quella zona viene esercitata in modo soddisfacente dalla stazione dell'Arma di Trivento (Campobasso), comune che dista chilometri 10, per via ordinaria, da quello di Salcito. Ciò premesso, e considerato che le attuali esigenze dell'Arma dei carabinieri non consentono di far luogo all'istituzione di nuovi reparti, se non in casi di imprescindibili esigenze, non si ritiene necessario l'impianto di una stazione nel centro stesso, ove d'altra parte non risulta disponibile idoneo stabile da adibire a caserma, tanto è vero che non è stato possibile istituirci neppure un « posto di pernottamento », come era progettato dai competenti comandi territoriali, in quanto quel comune non è in grado di fornire i locali necessari ».

Il Sottosegretario di Stato: BULBIO.

COLITTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere in qual modo intendano intervenire, perché anche in provincia di Campobasso siano rispettate le norme, che disciplinano l'assunzione obbligatoria dei mutilati che non poche proteste hanno sin oggi formulato, vedendole da molteplici amministrazioni comunali misconosciute ». (7928).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Come è noto, ai fini dell'applicazione della legge 3 giugno 1949, n. 375, sul collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi di guerra, le prefetture della Repubblica, a norma dell'articolo 11 della legge stessa, ricevono le situazioni del personale, valido ed invalido, dipendente dagli enti locali e le relative variazioni semestrali. Inoltre, in base alle disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra le percentuali d'invalidi da assumere debbono essere raggiunte mano mano che nei ruoli organici si verificano vacanze. Tale sistema non è stato modificato dalla nuova legge del 3 giugno 1950, n. 375, concernente la riforma della legge

21 agosto 1921, n. 1312. Quanto ai posti di gruppo C od assimilabili, il loro conferimento è subordinato all'emanazione del regolamento per l'esecuzione della predetta legge 3 giugno 1949, n. 375, che deve disciplinare le modalità. Comunque, la prefettura di Campobasso, anche in ottemperanza delle disposizioni impartite da questo Ministero, non ha mancato di richiamare, più volte, con apposite circolari, la particolare attenzione delle amministrazioni comunali sulle disposizioni di legge concernenti l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi di guerra, intervenendo, altresì, nell'esercizio del suo potere di vigilanza, sulle deliberazioni dei singoli enti per assicurare l'osservanza degli obblighi di legge. Dall'esame dei prospetti che le Amministrazioni comunali hanno inviato a detta prefettura ed alla locale rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in esecuzione della citata legge 3 gennaio 1949, n. 375, risulta, infatti, che gran parte dei comuni della provincia hanno già alle proprie dipendenze la prescritta percentuale di invalidi e mutilati di guerra. Soltanto pochi enti non sono in regola con detta percentuale e per essi il prefetto non ha mancato e non manca di intervenire presso le rispettive amministrazioni per la normalizzazione di tali situazioni. Per quanto riguarda il comune capoluogo, al quale tanto la prefettura che l'Opera nazionale invalidi di guerra hanno rivolto premure al fine di assicurare l'assorbimento del prescritto numero d'invalidi, l'amministrazione si è impegnata a provvedere al riguardo non appena si verificheranno vacanze nei ruoli organici del personale. Infine, circa l'assunzione da parte delle ditte private di personale appartenente alla benemerita categoria, premesso che la vigilanza in provincia, per il rispetto delle norme di legge vigenti, compete all'Ispettorato provinciale del lavoro, ogni qualvolta sono state accertate, da parte dell'Ispettorato medesimo, violazioni delle norme stesse, la prefettura non ha mancato di applicare, giusta il disposto dell'articolo 23 della legge citata, le prescritte penalità a carico delle ditte inadempienti ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno predisporre un disegno di legge per esonerare gli alunni delle scuole private dal pagamento all'erario dell'imposta generale sull'entrata, sembrando agli interessati che essa sia molto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

gravosa ed in contrasto con le direttive del Governo in materia di agevolazioni fiscali, che non sono poche a favore di industriali e commercianti, ed in materia di istruzione, che per gli alunni inferiori ai 14 anni dovrebbe essere gratuita ». (7941).

RISPOSTA. — « In linea di massima occorre osservare che un provvedimento di esenzione dall'imposta generale sull'entrata a favore degli alunni delle scuole private verrebbe ad essere in contrasto non solo con i criteri di generalità ed obiettività cui s'informa l'imposta sull'entrata, ma anche con l'attuale orientamento della Commissione finanze e tesoro del Senato, inteso ad evitare, per quanto possibile, che la sfera d'applicazione dei tributi venga a subire limitazioni per effetto di disposizioni agevolative di qualsiasi genere. È ben vero che in materia di imposta sull'entrata la legge stabilisce alcune agevolazioni; trattasi, però, di interventi consigliati da situazioni di carattere eccezionale verificatesi in alcuni particolari settori dell'economia nazionale. In merito alla richiesta formulata occorre inoltre rilevare che, fra le non poche provvidenze esistenti nel settore della pubblica istruzione, vi è anche quella che assicura ai cittadini la istruzione elementare gratuita e quella secondaria col pagamento di tasse scolastiche di ben lieve entità: si ritiene quindi impossibile un intervento dello Stato a favore di coloro che, invece di fruire di tale pubblico servizio, preferiscono rivolgersi alla iniziativa privata e sostenere, di conseguenza, i notevoli oneri che da siffatta libera scelta ad essi derivano. Oneri che — è bene precisarlo — sono in massima parte costituiti dal compenso percepito dagli istituti privati d'istruzione in dipendenza delle proprie prestazioni. Ciò premesso, è evidente che nella fattispecie non ricorrano quei motivi di ordine politico fiscale o di opportunità che potrebbero giustificare l'adozione di un provvedimento legislativo di esenzione nel senso auspicato dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno intervenire, perché la prefettura di Campobasso rimetta con sollecitudine al Genio civile di Isernia la relazione sanitaria riguardante l'acquedotto di Castelpizzuto ». (7969).

RISPOSTA. — « Il parere espresso dal Consiglio provinciale sanitario di Campobasso in ordine al progetto dei lavori per la costruzione

dell'acquedotto del comune di Castelpizzuto risulta trasmesso da quella prefettura alla sezione autonoma del Genio civile di Isernia in data 26 aprile 1952 ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno intervenire, perché la prefettura di Campobasso prenda con sollecitudine le sue decisioni relativamente alla deliberazione, presa di recente dal comune di Pizzone (Campobasso) relativamente all'acquedotto locale, alla cui costruzione si vorrebbe provvedere con licitazione privata ». (7970).

RISPOSTA. — « La deliberazione 11 gennaio 1952, n. 1, con cui il comune di Pizzone ha chiesto di essere autorizzato ad esperire la licitazione privata per l'appalto del primo lotto dei lavori di costruzione del locale acquedotto, non potrà avere corso sino a quando il comune stesso non avrà indicato, a' termini di legge, con quali mezzi assicurerà il completo finanziamento di tale lotto di lavori ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno istituire nel comune di Acquaviva di Isernia (Campobasso) un cantiere di lavoro, che giovi ad aiutare i disoccupati locali ed a sistemare le strade interne del paese ed il campo sportivo ». (8022).

RISPOSTA. — « Si è spiacenti di dover comunicare al riguardo che non vi è stata la possibilità, relativamente al comune di Acquaviva di Isernia, di autorizzare l'apertura di un cantiere di lavoro per la sistemazione delle strade interne del paese e per quella del campo sportivo. Quanto sopra perché, nei limiti delle somme assegnate alla provincia di Campobasso, si sono dovute soddisfare richieste di cantieri con carattere di maggiore urgenza ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso) un cantiere di lavoro, che giovi ad aiutare i disoccupati locali e a sistemare le strade interne del paese ». (8023).

RISPOSTA. — Si è spiacenti di dover significare al riguardo che non vi è la possibilità di istituire un cantiere di lavoro nel comune

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), ai fini della sistemazione delle strade interne locali. Ciò è da porsi in relazione al fatto che questo Ministero, per la provincia di Campobasso, ha dovuto venire incontro a più urgenti esigenze di altri comuni ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se sono fondate le voci, secondo cui il comune di Roccasicura (Campobasso) sarebbe distaccato dal mandamento di Carovilli ed aggregato a quello di Forlì del Sennio, mentre il comune di Roccasicura desidererebbe di essere assegnato definitivamente al mandamento di Carovilli ». (8112).

RISPOSTA. — « In relazione alla sua interrogazione, mi prego comunicare che non è attualmente allo studio alcuna proposta per il distacco del comune di Roccasicura dalla pretura di Carovilli. In merito poi alla richiesta di rendere definitiva l'attuale sistemazione, la informo che un provvedimento al riguardo sarà esaminato in sede di riforma generale alle circoscrizioni giudiziarie ».

Il Ministro: ZOLI.

DI DONATO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere: 1°) se è stato informato che nel pomeriggio del 19 aprile 1952 è scoppiato un violento incendio nel porto di Bari a bordo dello scafo del piroscafo *Esmeralda* attraccato al molo numero 10 di quel porto ed in corso di demolizione, per cui quattro vigili del fuoco riportarono gravi ustioni e provocando grande allarme sia fra la popolazione della città vecchia che fra il personale del porto; 2°) se è a conoscenza che le cause dell'incendio sono da attribuirsi soprattutto alla inesistenza di un servizio di prevenzione presso il cantiere di demolizione, servizio il cui funzionamento era già stato sollecitato dall'apposita commissione composta da un rappresentante della Capitaneria, da un rappresentante della ditta demolitrice e dallo stesso comandante dei vigili del fuoco di Bari; 3°) per sapere se intende provvedere immediatamente alla organizzazione e al funzionamento del servizio di prevenzione presso il cantiere di demolizione ». (7960).

RISPOSTA. — « Il giorno 19 aprile 1952, verso le ore 15,30, la Capitaneria di porto di Bari veniva informata, dal personale dipendente di guardia, di un principio d'incendio

sviluppatosi a bordo del relitto del piroscafo *Esmeralda*, il quale, ormeggiato alla banchina numero 10 di detto porto, ossia in località isolata e notevolmente distaccata da altre zone di attracco, trovavasi in stato di avanzata demolizione, demolizione che veniva eseguita dalla ditta « Reitmar ». Intervenuto prontamente il comandante e l'ufficiale in seconda della predetta Capitaneria, veniva constatato che la combustione si sviluppava in una piccola tanca aperta e contenente dell'acqua di sentina, mista a residui di nafta, sulla quale erano accidentalmente cadute faville della fiamma ossiacetilenica in opera per il taglio di lamiera trovantesi ad una certa distanza dalla tanca, questa ultima protetta, per misura precauzionale, da una mensola in lamiera. Il personale della « Reitmar », prima, ed i vigili del fuoco poi, immediatamente intervenuti, a richiesta della ditta stessa, nello spazio di circa 15 minuti riuscivano agevolmente, e con l'uso di mezzi schiumogeni, a domare la combustione in ciò facilitati anche dalla mancanza, sul relitto, di altro materiale combustibile. I lavori di demolizione venivano ripresi, senza alcuna difficoltà immediatamente. Nessun danno si è venuto a lamentare, nella circostanza, a persone o cose, salvo qualche lieve escoriazione od ustione, riportate da quattro vigili del fuoco durante la loro opera. La ditta « Reitmar » era stata regolarmente autorizzata alla esecuzione dei lavori dalla Capitaneria del porto di Bari la quale, in occasione di tale autorizzazione, aveva prescritto l'osservanza di alcune predisposizioni antincendio, quali: vigilanza tecnica, presenza sul posto di vigili del fuoco e di personale della Capitaneria, nonché l'obbligo di speciali precauzioni per i depositi di bombole di ossigeno e di fusti di idrocarburo ed, infine, l'obbligo di avere sul posto estintori, pale, sabbia, ecc. Per il taglio delle lamiere interessanti i depositi di nafta la Capitaneria aveva fatto obbligo alla ditta di non fare uso di fiamma ossiacetilenica se non dopo aver ottenuto particolare autorizzazione a seguito di accertamenti e di relative prescrizioni. La ditta non aveva ritenuto di chiedere tale autorizzazione dato che i lavori a mezzo fiamma venivano eseguiti a notevole distanza dalla tanca predetta. La Capitaneria, comunque nel riconfermare le disposizioni già date, provvedeva, a mezzo della ditta all'immediato svuotamento e pulizia delle tanche ove ancora trovavansi acqua e residui di nafta ».

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

FODERARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per la sollecita istituzione dei « ruoli transitori » per i dipendenti dello Stato in servizio dal marzo 1939, ai sensi della legge 5 giugno 1951, n. 376, rimasta finora inattuata ». (7822).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha tralasciato di impartire idonee istruzioni alle amministrazioni dello Stato, per agevolare l'attuazione dei ruoli speciali transitori, e con recente circolare ha ribadito e completato le precedenti direttive ad imprimere il più rapido impulso al lavoro degli uffici e ad ottenere il massimo rendimento. Particolare vigilanza continuerà ad essere esplicata sulla attività dei Ministeri, attraverso gli adempimenti all'uopo prescritti nella menzionata ultima circolare ».

Il Sottosegretario di Stato: ANDREOTTI.

FODERARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se e quando si intendano adottare i provvedimenti più volte annunciati e tanto attesi per un notevole sgravio dei contributi unificati in Calabria, ove la misura di tali contributi è estremamente grave; e ciò anche in considerazione che gli agricoltori calabresi, a seguito delle alluvioni dello scorso novembre, hanno subito ingenti danni, che hanno peggiorato la loro già precaria condizione ». (7948).

RISPOSTA. — « La questione dell'incidenza degli oneri previdenziali sulla economia agricola ha da tempo formato oggetto del più vivo interessamento. Da una parte, infatti, si presentava l'impossibilità, per ovvie ragioni, di abbandonare per il solo settore agricolo i principi fondamentali della vigente legislazione previdenziale, basata — come è noto — sul sistema assicurativo; per altro verso non si poteva ignorare che gli oneri previdenziali, se risultano sopportabili nelle zone ad agricoltura ricca, costituiscono un aggravio spesso insostenibile per le aziende site in zone ad economia depressa. Il problema, posto in tali termini, ha formato appunto oggetto di ampio studio da parte di questo Ministero i cui risultati si sono concretati in un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'8 aprile 1952, ed in via di presentazione al Parlamento. Il criterio informatore del progetto di legge è quello di

realizzare una qualche rispondenza tra contributo e reddito, pur senza violare i principi basilari su cui poggia la vigente legislazione previdenziale. È da rilevarsi che, segnatamente nel settore agricolo, i salari sono generalmente in relazione con il reddito, talché si assiste al fenomeno di alti salari nelle zone economicamente ricche e di bassi salari nelle zone ad economia depressa. Commisurando il contributo ai salari vigenti nelle singole zone, sembra possa realizzarsi, sia pure in via indiretta, la rispondenza tra il contributo stesso e le possibilità economiche delle aziende contribuenti, praticamente impossibile nel vigente sistema del salario medio nazionale. Poiché, per altro, in alcune zone particolarmente povere, l'adeguamento del contributo al salario locale non conseguirebbe in maniera adeguata i risultati che il progetto di legge si propone, è data facoltà, alle competenti Commissioni provinciali, di determinare le giornate occorrenti per la coltivazione dei fondi, tenendo presenti il reddito agrario e quello dominicale dei fondi stessi. Particolari agevolazioni sono inoltre previste per le zone montane, che godranno di una riduzione pari al 50 per cento del carico contributivo. È facile comprendere come il nuovo ordinamento istituisca un notevole beneficio per la agricoltura meridionale, ove si pensi che, di fronte all'attuale salario medio nazionale calcolato in lire 656 si hanno nel meridione salari effettivi che si aggirano dalle lire 415,10 a lire 594,15. Per quanto riguarda particolarmente la Calabria, si calcola che, con l'applicazione del nuovo sistema, si avrà una riduzione del gettito contributivo di circa il 32 per cento. Va infine rilevato che le spese di accertamento e riscossione dei contributi, sin qui gravanti sugli agricoltori in regione del 4,50 per cento del carico, vengono — dal disegno di legge in questione — trasferite sul bilancio degli enti previdenziali, con ulteriore generale beneficio del 4,50 per cento all'attivo di questa riforma. In ordine, infine, all'ultima parte della interrogazione essa si riferisce ad una circostanza del tutto contingente, per la quale il Ministero ebbe ad adottare tempestivamente gli opportuni provvedimenti. Ed infatti, in data 30 novembre 1951, furono impartite disposizioni, ai prefetti competenti, perché agli agricoltori, le cui aziende furono colpite dalle alluvioni, fossero concesse tutte le agevolazioni del caso, che potevano andare dalla totale sospensione della riscossione, alla concessione di lunghissime rateazioni ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

GIACCHERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre che agli insegnanti idonei nell'ultimo concorso scuole elementari, con 7 di media nelle prove di esame, venga riconosciuto il diritto, analogamente a quanto praticato per gli idonei del concorso espletato nel 1947, di entrare nei ruoli organici per un quinto dei posti che si renderanno vacanti ogni anno e se, subordinatamente, agli stessi, insieme con gli idonei che non hanno 7 di media ed ai fini della concessione degli incarichi e delle supplenze, venga data la precedenza nei confronti degli altri aspiranti, anziché il punteggio (che va da 11 a 15), così come è stato fissato per l'anno scolastico 1951-52. Questa seconda richiesta è motivata dal fatto di evitare l'inconveniente verificatosi nell'anno scolastico 1951-52, per cui maestri, idonei al concorso, hanno ottenuto l'incarico annuale perché avevano molti anni di servizio, mentre coloro che avevano dimostrato all'esame indubbie prove di capacità didattica e di preparazione culturale sono stati esclusi ». (8027).

RISPOSTA. — « In merito alla prima richiesta si osserva che il Ministero ha già avuto occasione, rispondendo a precedenti interrogazioni, presentate sull'argomento, di manifestare il proprio avviso contrario alla immissione in ruolo dei maestri idonei, ma non vincitori dei concorsi magistrali. E pur vero che il beneficio della graduatoria ad esaurimento fu già concesso, limitatamente al concorso denominato B.6, con legge 9 maggio 1950, n. 281, ma, a parte la considerazione che alla emanazione di tale legge, di iniziativa parlamentare, il Ministero fu contrario, sta di fatto che essa non può costituire, date le circostanze eccezionali dell'epoca in cui fu bandito il predetto concorso, un precedente ed una regola da valere per gli altri concorsi che si sarebbero succeduti. Ed in verità, se la proposta dell'onorevole interrogante fosse accolta, essa avrebbe effetti gravi, sui futuri concorsi, perché, ipotecando i posti che si renderanno vacanti in avvenire, troncherebbe per molti anni ogni speranza di lavoro e di sistemazione per coloro che ancora non sono riusciti a vincere un concorso e per i giovani che usciranno diplomati dai numerosi istituti magistrali. Circa la precedenza da dare agli idonei ed agli approvati dei concorsi magistrali, ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze, si fa rilevare che, con la concessione di un punteggio variante da 11 a 15, a seconda dell'esito delle prove di esa-

me, gli approvati e gli idonei di un concorso vengono a trovarsi, nella maggior parte dei casi, in una situazione di notevole vantaggio. La concessione della precedenza negli incarichi provvisori e nelle supplenze agli idonei ed approvati dei concorsi magistrali, dato il numero rilevante di essi, escluderebbe dal diritto al conferimento della nomina la quasi totalità di quegli aspiranti che pur contano al loro attivo molti anni di insegnamento. La soluzione adottata è sembrata la più idonea, in quanto tende a conciliare, sia gli interessi degli idonei e degli approvati, sia quelli di coloro che, con molti anni di servizio, per vari motivi, non hanno superato le prove del concorso ».

Il Ministro: SEGNI.

GUADALUPI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, in considerazione delle attuali particolari condizioni di estremo disagio in cui versano da tempo i lavoratori della piccola pesca di Puglia e del recente provvedimento con cui sono stati aumentati i contributi della previdenza sociale in misura del 35,75 per cento, disporre che il salario convenzionale dei lavoratori della piccola pesca, attualmente fissato in lire 9360 mensili, sia ridotto a lire 7500 mensili, alla stessa maniera di come disposto per gli stessi lavoratori in Sicilia e per quelli del settore dei trasporti in Puglia (facchini e barrocciai) ». (7345).

RISPOSTA. — « Con nota in data 26 febbraio 1952, n. 36217, lo scrivente ebbe a formulare riserva di ulteriori notizie, circa la interrogazione a suo tempo presentata, per una riduzione dei salari medi in vigore, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari nei confronti dei lavoratori della piccola pesca nelle Puglie. In relazione a tanto, ed a seguito degli accertamenti disposti in merito alle condizioni di lavoro dei prestatori d'opera in questione, si è rilevata la opportunità di ridurre l'attuale salario medio di lire 467,50 giornaliero (ai fini del versamento dei contributi di cui sopra) a lire 412,50, misura, questa, in atto per la stessa categoria di lavoratori della Sicilia e rispondente alla effettiva situazione locale dei pescatori pugliesi. Di conseguenza è stato interessato l'Istituto nazionale della previdenza sociale perché sottoponga con urgenza la questione all'esame del Comitato speciale degli assegni familiari, a mente dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

GUARIENTO, BURATO E TOMMASI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se e quando ritenga di dover disporre opportunamente provvedimenti intesi a garantire ai frontisti delle pertinenze idrauliche demaniali la concessione dello sfalcio dei prodotti erbosi. Ritiene l'interrogante che il riconoscimento del diritto di prelazione agli agricoltori frontisti sia conciliabile con la tutela degli interessi dello Stato, risponda per molti motivi, facilmente intuibili, a criteri di giustizia e nello stesso tempo contribuisca ad eliminare l'intromissione nelle gare di appalto di ditte estranee all'agricoltura e molto spesso aventi l'unico scopo della speculazione ai danni degli agricoltori ». (7839).

RISPOSTA. — « In ordine a quanto richiedono gli onorevoli interroganti si comunica che l'amministrazione finanziaria non ravvisa l'opportunità di garantire ai proprietari frontisti delle pertinenze idrauliche demaniali la concessione dello sfalcio dei prodotti erbosi. Al riguardo è necessario osservare che ai proprietari frontisti non compete alcun diritto di prelazione, avendo essi nelle concessioni delle pertinenze idrauliche soltanto un particolare interesse, e non un diritto tutelato dalla legge: tale diritto esiste soltanto per le pertinenze idrauliche destinate alla coltivazione del pioppo, ed è esplicitamente sancito dalla legge speciale sulla pioppicoltura del 14 gennaio 1937, n. 402. È vero che, anche nelle concessioni delle pertinenze idrauliche a scopo diverso dalla pioppicoltura, i proprietari frontisti hanno, in varie occasioni, sostenuto di aver diritto alla prelazione ai sensi dell'articolo 33 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 253; ma la norma invocata, come è stato già altre volte osservato, non è applicabile ai rapporti tra proprietari frontisti e demanio, bensì ai rapporti tra proprietari frontisti e consorzi di manutenzione. Il preteso diritto di prelazione trae origine dalla prassi finora seguita dall'amministrazione di avvalersi della facoltà di concedere ai proprietari frontisti, dopo l'esperimento delle gare, la preferenza nella concessione dello sfalcio dei prodotti erbosi. L'esperienza ha però dimostrato che, includendosi negli avvisi di asta la riserva da parte dell'amministrazione di avvalersi di detta facoltà, veniva a risentirne enormemente l'andamento della gara per l'aggiudicazione, con conseguente rilevante pregiudizio degli interessi dell'erario. Infatti, è stato rilevato che la citata riserva determinava anzitutto forte contrazione nel numero dei partecipanti

alle pubbliche gare, specie per i lotti di considerevole estensione e produttività, dato che mentre si richiedeva dai partecipanti stessi la costituzione, obbligatoria, di rilevanti depositi provvisori, successivamente a gara ultimata, dando la preferenza ai frontisti, veniva a ridursi la concessione per l'aggiudicazione soltanto a pochi tratti, certo i meno vantaggiosi economicamente, di solito quelli siti agli estremi del lotto aggiudicato. In alcune occasioni, anzi, si è verificata la completa diserzione delle gare col risultato, a danno dell'erario, di far rimanere inutilizzati quei tratti di argine per i quali non era stata richiesta la concessione dai frontisti. Tutto ciò, oltre ad essere pregiudizievole per le entrate erariali, veniva anche ad apportare un enorme aggravio di lavoro, sia agli uffici del Genio civile che a quelli del registro, in quanto tali uffici, dopo l'esperimento della gara, dovevano provvedere alla ripartizione delle zone e delle quote ed alla conseguente stipulazione di numerosissimi atti di concessione con i singoli frontisti i quali, spesso, nonostante ripetuti inviti, si presentavano a sottoscrivere il relativo atto quando la concessione stessa, di solito annuale, era già scaduta. Senza considerare, poi, che in alcuni casi, non infrequenti, nel lasso di tempo in cui si perfezionavano i diversi atti di concessione, andava perduto, a causa dell'avvenuto taglio da parte di ignoti, il primo sfalcio sulle pertinenze da assegnare ai frontisti, i quali di conseguenza eccepivano la eccessiva onerosità del canone determinato, per cui si rendevano necessari nuovi accertamenti tecnici per una riduzione del canone, con conseguente ulteriore aggravio di lavoro per gli uffici esecutivi, pregiudizio degli interessi dell'erario e perdita di tempo. Rimossi detti inconvenienti, si è avuto già modo di constatare che nelle gare concorre un numero di partecipanti sempre maggiore e che le concessioni, i cui atti vengono stipulati con la massima sollecitudine e regolarità, sono aggiudicate per un canone sensibilmente superiore al prezzo base determinato dal competente Ufficio tecnico erariale. Il sistema inoltre è più aderente alle prescrizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e di conseguenza questo Ministero non può derogare alla decisione già adottata e favorevolmente sperimentata. Ai frontisti comunque resta sempre aperta la possibilità di partecipare alle gare, riunendosi in consorzi o società di fatto: essi anzi, per la loro posizione, si trovano certamente in condizioni

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

più vantaggiose di ogni altro nel valutare l'effettivo reddito dei beni. In ogni caso nessuna speculazione si può verificare ai loro danni, in quanto per prassi costante nelle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche il concessionario non può cedere la concessione, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, i beni concessi, senza il consenso scritto dell'amministrazione concedente. L'inservanza di tale principio dà luogo, a giudizio insindacabile dell'amministrazione e senza bisogno di preavviso, alla dichiarazione di scadenza della concessione ».

Il Ministro: VANONI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere se risponde al vero la notizia dell'acquisto da parte del Governo di quintali 500 mila di farina canadese, della quale un primo carico di quintali 80 mila sarebbe in arrivo mercoledì, 7 maggio 1952, a Napoli sul vapore *Cappomiseno*. Secondo le notizie l'intero lotto di quintali 500 mila dovrebbe giungere in Italia entro il mese di luglio del corrente anno. Questo acquisto corrisponde a circa 700-800 mila quintali di grano, mentre i mulini italiani lavorano a circa il 40 per cento della loro potenza e la disoccupazione colpisce duramente le maestranze dell'industria molitoria, in particolare quelle del Mezzogiorno. L'interrogante chiede di conoscere quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo a tale acquisto, tanto più che sul mercato internazionale è attualmente perfettamente possibile acquistare grano invece di farina e dare così lavoro alla nostra industria molitoria ed ai nostri operai ». (8068).

RISPOSTA. — « Confermo all'onorevole interrogante che è esatta la notizia dell'acquisto da parte del Governo italiano di 500 mila quintali di farina canadese. L'acquisto fu effettuato il 26 marzo scorso, al prezzo di dollari 111,369 per tonnellata, merce resa porti italiani (cioè « costo nolo ») nel periodo da aprile a luglio dell'anno in corso. Al riguardo ritengo opportuno precisare quanto segue:

1°) trattasi di merce acquistata in Accordo internazionale del grano (I.W.A): i tre paesi esportatori avendo già impegnato con il nostro paese in detto accordo 8,5 milioni di quintali di grano (1 milione di quintali Australia; 5 milioni di quintali Stati Uniti; 2,5 milioni di quintali Canada), si dichiaravano impossibilitati a fornire ulteriori quantitativi di grano. Il Canada in specie, a

seguito del cattivo raccolto intendeva vendere soltanto grano ritenuto di qualità scadente e inadatto alla macinazione. In via eccezionale, si dichiarava disposto a fornire altri 500 mila quintali di grano di buona qualità soltanto se fossero stati acquistati contemporaneamente 500 quintali di farina. Sia il grano che la farina sono stati acquistati in accordo grano; il grano a circa dollari 82 per tonnellata costo nolo e la farina, come si è detto, a dollari 111,369. Detti prezzi sono particolarmente favorevoli tenuto conto del fatto che nei giorni del suddetto acquisto il mercato libero americano (cioè extra accordo) quotava dollari 107-109 per tonnellata costo nolo e l'U.R.S.S. chiedeva dollari 124 per tonnellata *job*;

2°) l'importazione di 500 mila quintali di farina rappresenta meno dell'1 per cento del totale quantitativo di grano lavorato annualmente dai molini nazionali (80 milioni di quintali);

3°) circa le altre possibili fonti di approvvigionamento di grano le possibilità esistenti erano e sono limitate alla Turchia che ha venduto ad altri paesi a oltre 130 dollari *job*, all'U.R.S.S. che pretende 122 dollari *job* e agli Stati Uniti, che avendo esaurita la propria quota in accordo grano, vendono sul mercato libero a prezzi oscillanti da 102 dollari a 108.

« Concludendo, si è ritenuto di dover accedere alla proposta canadese di fornire la farina, soltanto perché il suo acquisto era legato alla fornitura di un pari quantitativo di grano di ottima qualità e tutte e due le partite essendo offerte a prezzi molto convenienti rispetto alle possibilità del mercato internazionale. D'altra parte l'entità dell'importazione di farina, assai limitata rispetto al quantitativo complessivo lavorato dall'industria molitoria nazionale, non è tale da suscitare il timore di possibili ripercussioni nel campo dell'industria molitoria stessa ».

Il Ministro: LA MALFA.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere i provvedimenti che intendono adottare per impedire la chiusura della officina « Lancia » di Napoli e per agevolare la costruzione del progettato stabilimento per il quale fu anche acquistato il suolo », (già orale 3392).

RISPOSTA. — « Poiché, nella seduta della Camera dei deputati del 13 maggio 1952 non fu possibile dare alla sopra trascritta inter-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

rogazione svolgimento orale, si ha il pregio di significare quanto segue. Il 15 dicembre 1951, le 64 unità (impiegati ed operai) della filiale napoletana della « Lancia » ricevevano la lettera di licenziamento, a seguito della decisione della direzione generale di procedere alla chiusura della filiale medesima. È noto che tale personale effettuò la occupazione di uffici ed officine. L'azienda sostenne che la chiusura era da imputarsi alle passività e disfunzionalità della filiale di Napoli; oppose inoltre, per quanto si riferiva alla invocata applicazione dell'accordo interconfederale 21 aprile 1950, che quest'ultimo prevede una speciale procedura di licenziamento, solo nei casi di riduzione o trasformazione di attività, laddove nel caso in esame si trattava della chiusura di una filiale.

« Come, l'onorevole interrogante ben sa, su invito dello scrivente dal 4 gennaio in poi ebbero a svolgersi laboriose discussioni per il compimento della vertenza, premessa la opportunità sia della sospensione del provvedimento da parte della Lancia, che della evacuazione degli uffici ed officine ad opera dei lavoratori. La revoca del licenziamento venne per altro respinta, ribadendo il rappresentante della società i motivi che determinarono la chiusura della filiale. La società, per altro, dichiarava che rientrava nei suoi intendimenti aprire una nuova e più decorosa filiale, per la costruzione della quale già era stato acquistato il terreno; facendo tuttavia presente che sulla disponibilità di quest'ultimo erano insorti contrasti ed un giudizio, ciò che avrebbe ritardato l'inizio dei lavori. Si addivenne allora ad una soluzione transattiva, per la migliore utilizzazione dei 64 lavoratori presso la ditta subentrante, ed il relativo trattamento economico (contrattuale ed extracontrattuale). A seguito dell'opera di mediazione svoltasi presso il Ministero, la « Lancia » precisò la propria posizione come segue:

1°) impegno a far riassumere dalla società commissionario numero 35 ex dipendenti;

2°) impegno a corrispondere a tutti i lavoratori della filiale, anche se non utilizzati,

le normali retribuzioni dal 22 dicembre 1951 al 10 gennaio 1952, assorbendo il relativo preavviso;

3°) concessione della somma di un milione di lire da dividere — secondo lo stato di bisogno — tra quei lavoratori ai quali non venga offerta l'assunzione dal commissionario.

« I rappresentanti sindacali dei lavoratori, ribadendo le posizioni precedentemente assunte, circa l'infondatezza delle ragioni addotte per la chiusura della filiale, subordinarono l'esame delle offerte alla garanzia da prestarsi dalla « Lancia », alla conservazione delle qualifiche e retribuzioni di fatto ai lavoratori assunti dal commissionario. La società, per altro, dichiarò di non poter assumere un impegno giuridico in proposito. Essendosi dimostrata insuperabile la pregiudiziale posta dalla FIOM, in data 10 gennaio lo scrivente ebbe a dare atto alle parti delle rispettive posizioni. Ad oggi, risulta a questo Ministero che, di fatto i lavoratori hanno in seguito accettato la soluzione di cui sopra e che il 14 febbraio presso l'Ufficio regionale del lavoro di Napoli, tutti i lavoratori non assorbiti dalla SEGRA, subentrata alla « Lancia », hanno ritirato quanto di loro competenza ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

MANCINI. — *Al Ministro delle finanze.* —

« Per sapere, con riferimento anche all'interrogazione n. 5954, la quantità di energia elettrica prodotta annualmente dal 1947 al 1950 dagli impianti silani (Timpagrande, Orichella, Pietracupa) e da quelli indicati nell'interrogazione sopra citata, e la quantità di energia trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei comuni rivieraschi o fuori del territorio delle province di Catanzaro e Cosenza ». (6712).

RISPOSTA. — « La quantità di energia elettrica prodotta annualmente dal 1947 al 1950 dagli impianti silani di Timpagrande, Orichella e Pietracupa risulta dal seguente prospetto:

Produzione di energia idroelettrica per Kilovattore dagli impianti Silani.

	1947	1948	1949	1950
Orichella	244.461.000	138.366.000	94.616.000	178.433.000
Timpagrande	457.722.000	260.665.000	212.802.000	332.605.000
Pietracupa	133.360.000	68.370.000	55.221.000	92.337.000

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

« Nessun dato può essere fornito per gli impianti di cui alla precedente interrogazione n. 5954, in quanto essi o non sono stati ancora attuati (impianti alimentati dalle derivazioni del fiume Alaco, torrente Macchinante e dai fiumi Neto, Garga ed Argo) o sono tuttora in corso di attuazione oppure appena all'inizio del loro funzionamento (impianti alimentati dalle derivazioni d'acqua dai fiumi Coscile e Mucone). Si soggiunge che la derivazione d'acqua dal fiume Tacina, di cui al numero 1 della risposta alla precedente interrogazione numero 5954, non costituisce un impianto a sé perché le acque vengono immesse nel serbatoio dell'Ampollino che alimenta la centrale di Orichella; e pertanto nel quantitativo di energia prodotta nella centrale di Orichella — di cui al sopracitato prospetto — è compresa anche quella della derivazione dal fiume Tacina. Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione, va rilevato che questo Ministero fa eseguire gli accertamenti, intesi a stabilire il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei comuni rivieraschi, soltanto quando gli enti locali interessati chiedono la liquidazione del sovracanonone, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Ora, per gli impianti idroelettrici indicati nella risposta alla precedente interrogazione (numero 5954) non risulta prodotta alcuna domanda di sovracanonone da parte degli enti rivieraschi, mentre per gli impianti silani citati nella presente interrogazione (numero 6712) risulta prodotta dal comune di San Giovanni in Fiore in data 11 febbraio 1932 una domanda che venne subito respinta, con nota 2 luglio 1932, n. 23705, prescindendosi da ogni accertamento, in quanto la concessione degli impianti silani era stata assentita con decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, n. 104, sotto l'impero della legge 10 agosto 1884, n. 2684, che non prevedeva a carico del concessionario alcun obbligo di sovracanonone a favore degli enti locali. Dal momento che nessuna domanda di sovracanonone è stata messa in istruttoria, l'amministrazione finanziaria non ha di conseguenza finora accertato, nei riguardi degli impianti della Calabria, il quantitativo di energia trasportata oltre il raggio dei 15 chilometri dal territorio dei comuni rivieraschi ».

Il Ministro: VANONI.

MAROTTA. — Al Ministro Campilli. — « Per conoscere se non ritenga necessario far rientrare nel programma decennale per il

Mezzogiorno i lavori di trasformazione dei "calanchi" della media Val d'Agri (provincia di Potenza), tenendo conto che un interessante esperimento, condotto attraverso l'attività di un cantiere di lavoro, ha confermato che i vantaggi della invocata trasformazione sarebbero d'immensa portata economica ». (7805).

RISPOSTA. — « Il bacino del fiume Agri presenta zone calanchive soltanto nella parte media e in quella valliva; e precisamente nei comuni di Accettura, Gorgoglione, Cirigliano, Stigliano, Craco, Montaibano Ionico, Aliano e Tursi, tutti in provincia di Matera. Dette zone calanchive occupano la superficie di ettari 4865 e per la loro sistemazione è prevista una spesa di lire 1.936.756.500, così ripartita:

a) Scoronamento di creste e scarpamento di pendici franose, con un movimento di metri-cubi 2.432.500 materiale	L. 741.912.500
b) Costruzione di fossi per la raccolta e lo scolo delle acque, con uno sviluppo complessivo di km. 730 »	248.115.000
c) Costruzione di gradoni per la sistemazione dei versanti, con uno sviluppo complessivo di chilometri 2275 e rimboschimento delle pendici	» 314.279.000
d) Costruzione di metri-cubi 486.500 di briglie in terra battuta	» 632.450.000

« Sono attualmente in corso di esecuzione perizie esecutive per l'importo complessivo di lire 300 milioni ed i lavori si stanno intensificando fino a raggiungere il massimo compatibile con la regolare esecuzione ed il migliore impiego dei fondi ».

Il Ministro: CAMPILLI.

MAZZA, MAGLIETTA E LEONE. — Al Ministro della marina mercantile. — « Per conoscere i motivi che si oppongono alla perequazione delle percentuali dei marittimi napoletani sulle navi delle società sovvenzionate specie ora che le motonavi *Saturnia* e *Vulcania* hanno porto di armamento Napoli. E per conoscere altresì, se qualora il Ministero non voglia imporre il rispetto degli accordi sindacali preesistenti, non creda di rendersi almeno promotore di una riunione tra le categorie interessate e delle parti in causa per la definizione della vertenza e impedire

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

che, come spesso accade, Napoli ottenga solo l'illusione di provvedimenti favorevoli e non i benefici concreti che a quei provvedimenti sono collegati », (già orale 3326).

RISPOSTA. — « Il Ministero della marina mercantile non ha mancato di esaminare sotto i vari aspetti la questione delle percentuali di imbarco da riservare ai marittimi iscritti nei turni particolari di Napoli, della società « Italia », particolarmente dopo lo spostamento, da Genova a Napoli, del porto capolinea per le motonavi *Saturnia* e *Vulcania*. La società « Italia » ebbe a far presente che, per ragioni di carattere tecnico inerenti al servizio delle due unità, non riteneva di poter applicare l'accordo sindacale del 24 luglio 1947. È stata quindi ravvisata la convenienza che, in luogo di una percentuale maggiore per le motonavi in parola, sia riservata ai turni particolari di Napoli una percentuale unica su tutte le navi della « Italia », superiore a quella attuale e ciò in vista anche delle eventualità di attuazione di un turno nazionale unico di collocamento per le navi della società « Italia ». Intanto, in occasione dell'armamento della motonave *Augustus* sono state adottate le aliquote del 55 per cento per il turno di Genova; del 25 per cento per il turno di Trieste e del 20 per cento per il turno di Napoli ed in tal modo è stata migliorata la posizione degli iscritti nei turni di Napoli in confronto della precedente partecipazione e ciò indipendentemente anche dal fatto che la consistenza numerica dei turni particolari della società « Italia », a Napoli è stata considerevolmente aumentata, prima in occasione dell'armamento della motonave *Giulio Cesare* e poi della motonave *Augustus* in epoca più recente. Si pensa che dette percentuali potranno avere un carattere indicativo per quelle definitive da assegnare ai turni, il che sarà determinato prossimamente ».

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI.

MUSSINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti si propone di emanare per sottoporre, con effetto già dal corrente anno finanziario, i compensi corrisposti ai medici dell'I.N.A.M. alla aliquota di ricchezza mobile C-2 anziché all'aliquota C-1, e ciò perché, di fronte all'assoluta certezza dell'accertamento, non sembra equo mantenere una norma che si traduce in una palese ingiustizia ai danni dei medici mutualisti nei confronti degli altri sanitari che, per le prestazioni ospedaliere, beneficiano dell'aliquota minore ». (7690).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già diverse volte reso noto, su istanza degli interessati, che i redditi mutualistici dei sanitari possono, ai sensi della vigente legislazione (articolo 1 del regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1613) essere classificati nella categoria C-2 solo quando tra il sanitario e l'Ente intercorra un vero e proprio rapporto di lavoro. I compensi invece percepiti da medici convenzionati con l'I.N.A.M., che sono liberi professionisti non vincolati da rapporti di impiego, non possono che essere compresi nella categoria C-1 ed assoggettati all'imposta insieme ai proventi derivanti dalle altre prestazioni professionali. Un eventuale provvedimento, diretto ad accogliere la richiesta dell'onorevole interrogante, sopprimerebbe la distinzione attualmente esistente tra le varie categorie di redditi, in quanto esso non potrebbe non avere carattere generale, nei riguardi di tutti i liberi professionisti, che siano in grado di dimostrare l'esatto ammontare di una quota parte dei loro redditi. D'altronde, con la entrata in vigore dei noti provvedimenti già approvati dalle Assemblee legislative ed ora in corso di perfezionamento, portanti fra l'altro la riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi classificati nella categoria C-1, la diversità di tassazione tra questi e quelli classificati nella categoria C-2 risulterà a decorrere dal 1° luglio 1952 notevolmente diminuita ».

Il Ministro: VANONI.

MUSSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere se gli è noto:

a) che l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, invitata a partecipare al Festival della cultura libera che si svolgerà a Parigi il 28 e 29 maggio 1952 sarà diretta da un maestro di nazionalità straniera, il che costituisce una evidente offesa al prestigio dei maestri italiani, tra i quali alcuni di fama mondiale;

b) che l'elenco degli autori che verranno eseguiti esclude compositori di indiscussa capacità, già universalmente consacrati anche come esponenti della migliore tradizione sinfonica italiana ». (7944).

RISPOSTA. — « La decisione di partecipare al Festival per la libertà della cultura è stata adottata dal comitato deliberante dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia dopo un attento esame della situazione; ed è stata preceduta da trattative svolte con rappresentanti qualificati del Festival, venuti a Roma appositamente per discutere

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

la questione. Tenuto conto che i più noti direttori sinfonici italiani, nei giorni fissati per la partecipazione al Festival, risultavano da tempo impegnati, l'istituzione non ha potuto sottrarsi alla richiesta di affidare l'orchestra alla direzione del maestro *Markevitch*, che ha un ottimo *curriculum* artistico e, d'altra parte, ha assunto da alcuni anni la cittadinanza italiana. E la partecipazione italiana risulta sottolineata dalla presenza — accanto al direttore — del pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Anche per quanto riguarda il programma, l'Istituzione si è trovata di fronte a richieste molto precise, in relazione al quadro particolare voluto dagli organizzatori del Festival ed accettato dalle altre istituzioni straniere partecipanti. Non era possibile prescindere da tali richieste senza rinunciare alla partecipazione italiana, il che non è sembrato opportuno, tanto più che nel corso delle trattative si è potuto raggiungere qualche compromesso. La presenza a Parigi della nostra orchestra consentirà la presentazione degli autori Ferruccio Busoni, Alfredo Casella, Francesco Malipiero e Luigi Dallapiccola e varrà certamente a dare un apprezzabile saggio del valore dei compositori italiani, pur nel più ristretto campo di un particolare orientamento musicale prescelto dagli organizzatori ».

Il Sottosegretario di Stato: ANDREOTTI.

POLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Circa il passaggio nei ruoli speciali transitori degli impiegati in servizio presso le amministrazioni dello Stato, fin dal 1948. Com'è noto, fin dal giugno 1951 furono, per il passaggio nei predetti ruoli transitori, presentate le domande corredate dai documenti richiesti. Dette domande, dopo circa un anno, sono ancora, a quanto pare, ferme nei rispettivi Ministeri, mentre avrebbero dovuto già esser controllate e vagliate dalla commissione apposita nominata in ogni singolo Ministero, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo del 7 aprile 1948, n. 262, e nella legge 5 giugno 1951, n. 376. In particolare l'interrogante chiede di sapere se sono state costituite le commissioni ministeriali e se le domande siano state esaminate ». (7767).

RISPOSTA. — « Si comunica al riguardo che questa Presidenza, in ragione appunto delle difficoltà inerenti all'attuazione dei ruoli speciali transitori, e della fondamentale importanza che riveste l'inquadramento del numerosissimo personale avventizio, non ha

mancato di impartire precise istruzioni ai Ministeri, per accelerare e facilitare il lavoro degli uffici competenti, come risulta anche dalla recente circolare in data 12 maggio volgente, di cui si unisce copia. Questa Presidenza si riserva di controllare l'esecuzione dei prescritti adempimenti e di intervenire, se del caso, con nuove istruzioni che si rendessero necessarie ».

Il Sottosegretario di Stato: ANDREOTTI.

PRETI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere per quali motivi al rumeno Sasu Giovanni, rinchiuso nel campo di concentramento di Frascette, è stato usato un trattamento inumano nelle carceri di Bolzano, ed oggi viene riservato un trattamento estremamente rigido, che non trova nessuna giustificazione obbiettiva né subbiettiva e che non fa onore alla nostra polizia ». (7992).

RISPOSTA. — « Il suddito rumeno Sasu Giovanni, il 31 agosto dello scorso anno, si presentò all'ufficio di pubblica sicurezza di Bressanone, chiedendo i mezzi di viaggio per recarsi ad Udine, dove, secondo le sue asserzioni, risiedevano uno zio e la nonna materna. Era in possesso di un foglio di rimpatrio come « sedicente connazionale », rilasciatogli dal nostro console a Monaco di Baviera, ma non aveva alcun documento di identificazione. Venne, pertanto, fermato ed associato alle carceri di Bolzano, in attesa di accertamenti. Essendo risultato che ad Udine non risiedeva alcun suo parente, e che aveva ottenuto il foglio di rimpatrio carpando la buona fede del nostro console, venne avviato al « centro » di raccolta di Frascette. Durante la detenzione in carcere gli fu usato il trattamento comune a tutti i detenuti, secondo i regolamenti carcerari. Al « centro » di Frascette, dove tuttora si trova, è stato per lo più ricoverato in infermeria, essendogli stati riscontrati, all'esame radiografico, sintomi di sospetta natura tubercolotica.

« Il sanitario gli ha assiduamente prodigato le cure del caso, che hanno notevolmente migliorato le sue condizioni di salute, tanto che da qualche mese disimpegna le mansioni di infermiere retribuito ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

PUGLIESE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se intenda procedere ad una rigorosa inchiesta sui motivi che hanno determinato la illegale ed arbitraria decisione della Commissione circoscrizio-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

nale elettorale del collegio provinciale di Ciro presso il tribunale di Crotone nei riguardi della candidatura del dottor Luigi Siciliani, impedendo così a numerose migliaia di elettori di esprimere liberamente il loro voto ». (8043).

RISPOSTA. — « Dalle informazioni assunte, è confermato che effettivamente l'accettazione della candidatura da parte del dottore Luigi Siciliani non fu ammessa dalla competente commissione elettorale perché aveva una data anteriore a quella della presentazione della candidatura stessa. In merito a tale decisione non ritengo opportuno pronunziarmi, anche perché la questione potrebbe formare oggetto di esame in sede giurisdizionale. Giusta le accennate informazioni, riguardo a tale deliberazione non fu presentato nel termine prescritto alcun rilievo in modo da consentire alla Commissione di riprendere in esame la precedente deliberazione anche in base a nuovi documenti che fossero stati prodotti, giusta quanto prevede l'articolo 32, commi terzo e quarto, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203; ma fu avanzato un reclamo nel giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare, di guisa che la commissione ebbe a deliberare di non poterlo prendere in esame, ritenendo di non essere più nelle sue facoltà di modificare la precedente decisione, dato che era già trascorso il termine all'uso concesso dalla legge (articolo 32, commi terzo e quarto, citati) ».

Il Ministro: ZOLI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza della prassi del comune di Roma di apportare sostanziali varianti al piano regolatore edilizio e relativi piani particolareggiati, anche dopo che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1932, n. 355, sono stati approvati con decreto del Capo dello Stato, e senza che siano intervenute circostanze nuove atte a giustificare la necessità delle varianti stesse, e ciò con violazione dell'ultimo capoverso del citato articolo 3; e per sapere altresì, in caso affermativo, quali mezzi intenda adottare perché venga eliminata la detta prassi, che impedisce di utilizzare le aree fabbricabili, per l'incertezza dei confini e pel rifiuto del comune medesimo a prendere in esame domande di costruzione su aree comprese in piani particolareggiati già approvati, quando sono allo studio nell'area prescelta le lamentate varianti, studio che si trascina per mesi ed anche per anni ». (7603).

RISPOSTA. — « Le varianti ai piani particolareggiati elaborate dal comune di Roma vanno istruite ed approvate con lo stesso procedimento stabilito per i piani particolareggiati e cioè, dopo essere state adottate con apposita deliberazione vistata dall'autorità tuttora, esse vengono approvate con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere della commissione di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 1932, n. 355. Ciò premesso, si rileva che rientra nel potere discrezionale del comune di apportare ai piani particolareggiati già approvati tutte le modifiche che esso ritenga opportune, mentre spetta all'autorità di controllo (Ministero dei lavori pubblici) accertare se ricorrano o meno ragioni urbanistiche tali da giustificare il mutamento delle previsioni già approvate. In effetti, questo Ministero, nell'esaminare le varianti proposte dal comune, si preoccupa di accertare se esse, effettivamente, importino un miglioramento delle precedenti sistemazioni, oppure rispondano a nuove esigenze sopravvenute all'approvazione del piano particolareggiato e se, in ogni caso, esse siano dirette a soddisfare accertate necessità di carattere igienico, edilizio, di viabilità, panoramiche, ecc.; solamente in tal caso questo Ministero, sentito il parere della commissione suindicata, concede la sua approvazione, altrimenti esso modifica, riduce o addirittura respinge le varianti proposte dal comune.

« Come vedesi, nulla vieta di modificare le previsioni contenute in un piano particolareggiato già approvato. La legge che concerne il piano regolatore di Roma non fa al riguardo alcun cenno, ma non occorre che lo facesse, poiché rientra nei principi generali del diritto che un'autorità amministrativa può sempre revocare, in tutto o in parte, o comunque modificare le sue precedenti determinazioni quando ciò sia giustificato dal pubblico interesse. Questo principio, per quanto riguarda in particolare la materia dei piani regolatori, è stato affermato anche dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, la quale ammette la possibilità di apportare varianti ad un piano regolatore « in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattuabilità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo ». L'articolo 3 — ultimo comma — della legge 24 marzo 1932, n. 355, non solo non vieta l'adozione di varianti, come sostiene l'onorevole interrogante, ma prevede la possibilità di autorizzare il comune di Roma a modificare i piani particolareggiati senza rinnovare la procedura e,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

in particolare, senza ripubblicarli, nel caso in cui le varianti di cui trattasi non modificano il piano di espropriazioni già approvato. Precisato, in linea di diritto, che è in facoltà del comune di Roma di modificare le previsioni dei piani particolareggiati per adeguarle alle nuove esigenze urbanistiche della città, e rilevato che tale opera di revisione si svolge sotto il vigilante controllo di questo Ministero, deve farsi presente con l'occasione che è allo studio presso il comune di Roma — studio più volte sollecitato da questa Amministrazione — il nuovo piano regolatore della città che dovrà risolvere in maniera organica e, per quanto possibile, definitiva, i problemi urbanistici della città stessa. In merito, poi, al lamentato rifiuto del comune predetto di prendere in esame domande di costruzione su aree comprese in piani particolareggiati già approvati, quando sono allo studio delle varianti riguardanti la destinazione delle aree stesse, si osserva che, in base alle norme vigenti i vincoli di piano regolatore sono definitivi ed operanti soltanto dopo l'approvazione e la pubblicazione del piano, per cui i dinieghi di licenza, dei quali parla l'onorevole interrogante, possono essere impugnati dagli interessati davanti ai competenti organi giurisdizionali ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

RIVA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare di fronte alle lesioni sempre più gravi e in maggior numero, negli abitati delle frazioni di Vallesella e Domeggie, in comune di Domeggie (Belluno) che si verificano dopo la costruzione del serbatoio idroelettrico di Pieve di Cadore, lesioni che mettono in serio pericolo la stabilità delle costruzioni, alcune dovute anche abbandonare, e la stessa incolumità degli abitanti ». (7314).

RISPOSTA. — « Dalle relazioni geologiche compilate dai professori Dal Piazz e Gortani, risulta una diversità di giudizio sulle cause che possono avere provocato i danni agli abitati di Domeggie e Vallesella. Mentre dalla relazione del professore Dal Piazz risulta che nessuna responsabilità può essere addossata alla società Adriatica di elettricità in seguito alla costruzione della centrale idroelettrica di Pieve di Cadore, in quanto i danni in parola devono imputarsi a fenomeni naturali di cedimento dei terreni, da quella del professore Gortani appare invece che i danni subiti dai fabbricati in particolare di Vallesella, debbono imputarsi per intero alla formazione del

lago naturale di Pieve del Cadore creatosi a seguito dei lavori di costruzione, da parte della società Adriatica, della centrale idroelettrica. In conseguenza di ciò questo Ministero ha ritenuto opportuno disporre la nomina di una commissione ministeriale alla quale dovrà essere affidato l'incarico di procedere allo studio dei fenomeni di assestamento del sottosuolo interessato dall'invaso di Pieve di Cadore, costruito dalla società idroelettrica in parola. A tal fine sono stati già designati i rappresentanti di questo Ministero nelle persone dei due presidenti di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici dottore ingegnere Marletta e Della Valle, dell'ispettore generale del Genio civile dottore ingegnere Scalesse e del geologo professore Penta. Ai rappresentanti suddetti sarà aggiunto un geologo dello Stato il cui nominativo è stato chiesto all'ufficio geologico. Non appena si avrà notizia del nominativo dell'ufficio geologico, si procederà alla nomina della commissione ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

SAIJA. — Al Ministro delle finanze. — « Per sapere: se non reputi indispensabile ed urgente disporre un sereno ed approfondito esame della grave situazione dell'economia agricola della provincia di Messina allo scopo di ridurre sensibilmente, se non addirittura annullare, le supercontribuzioni fondiarie recentemente rincrudite; se, per ciò, non ritenga necessario esaminare il doppio e contrastante fenomeno, statisticamente rilevabile, della notevole flessione dei prodotti agricoli e del non meno notevole aumento dei prezzi dei beni strumentali, come ad esempio perfosfati minerali, solfato ammonico, azotati concentrati, anticrittogamici, macchine agricole, carburanti, energia elettrica, ecc.; per conoscere, inoltre, tenuto conto di quanto avanti, quali sarebbero i motivi d'ordine oggettivo che inducono gli organi fiscali a notificare, *ex abrupto*, aumenti sullo *statu quo* (già, così grave) che vanno dal 30 al 175 per cento ». (7431).

RISPOSTA. — « In ordine a quanto chiede l'onorevole interrogante si precisa:

« 1°) Il ricorso alla applicazione delle supercontribuzioni fondiarie nella provincia di Messina, come in altre province della Repubblica, trae motivo dalla necessità di reperire i mezzi finanziari indispensabili per fronteggiare le spese dei comuni e delle amministrazioni provinciali. Sia da parte del Governo che dei competenti organi di tutela è stato più volte portato il più attento esame sulla situa-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

zione della economia agricola della provincia di Messina, e su quella pure a carattere agricolo di altre province, nell'intento di contenere gli inasprimenti tributari sul settore fondiario nella più moderata misura, pur dovendosi considerare la fondamentale esigenza di non aggravare lo squilibrio finanziario degli enti della provincia stessa. A tale scopo, le supercontribuzioni sono state applicate non soltanto sulle sovrimposte fondiarie, ma anche su altri tributi e particolarmente sulle imposte di consumo. In realtà, le supercontribuzioni sulle sovrimposte fondiarie rappresentano una misura perequativa, che tende a compensare la non corrispondenza degli imponibili al valore attuale della moneta. I redditi catastali erano espressi nel 1938 in lire oro, e su tali redditi l'imposta erariale era applicata con l'aliquota del 10 per cento, mentre il terzo limite di sovrainposte era fissato, per i comuni, nel 500 per cento e per le province nel 450 per cento della imposta erariale. Per contro, le sovrimposte e supercontribuzioni del 1951 sono state applicate sugli imponibili catastali, risultanti dalla revisione generale disposta col regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, maggiorati col coefficiente 12, con aliquote corrispondenti al 10 per cento per il terzo limite sia della sovrimposta comunale sia della sovrimposta provinciale. Perciò, gli imponibili del 1938 sono stati immediatamente maggiorati di 60 volte all'incirca, mentre le aliquote massime legali delle sovrimposte sono state contenute nei limiti predetti.

« 2°) I prezzi dei prodotti industriali impiegati dalla agricoltura sono stabiliti, come è noto, dal comitato interministeriale dei prezzi. I prezzi relativi ai concimi e agli anticrittogamici, sono stati determinati di volta in volta, a seguito di approfondito esame dei costi di produzione ed in ogni caso si è cercato di tutelare nel modo migliore gli interessi dei consumatori. Pertanto per le singole voci relative ai prodotti industriali, i cui prezzi sono controllati, si precisa in particolare:

a) i perfosfati minerali, che nel febbraio del 1948 avevano raggiunto la quota di lire 90 per unità di anidride fosforica, ribassarono il prezzo fino a lire 73 per unità nell'agosto del 1950 per risalire a lire 82 per unità con circolare 260 del 23 febbraio 1951 e a lire 89 con la circolare 294 del 15 settembre 1951, per l'inevitabile ripercussione del maggior costo delle fosforiti, che è materia prima di origine francese, e in misura modesta per l'aumento del costo di estrazione delle piriti;

b) circa il fosfato di rame, l'aumento del prezzo da lire 135 al chilogrammo (circolare

del 31 dicembre 1950, n. 256) a lire 187 (circolare del 15 dicembre 1951, n. 204) è stato imposto dall'aumento del costo del rame di importazione e dalla necessità di assicurare il contingente di 21 mila tonnellate occorrenti per produrre il quantitativo di prodotti rameici corrispondenti al fabbisogno della campagna in corso; si è evitato che detto prezzo raggiungesse un livello superiore, con l'includere nel programma di approvvigionamenti alcune partite di rame di stato ad un costo inferiore a quello del mercato corrente;

c) per quanto riguarda i carburanti, il prezzo del petrolio agricolo ha subito una flessione da lire 4450 al quintale (circolare del 22 marzo 1950, n. 219) a lire 3850 al quintale, con circolare del 4 luglio 1950, n. 232, rimanendo a tale livello, nonostante l'aumento dei noli; il prezzo della nuova qualità di petrolio agricolo a 32 N. O. è stato fissato nella misura di lire 4100 nel febbraio 1951 ed è rimasto successivamente invariato;

d) per tutti i concimi azotati, i prezzi non hanno subito alcun aumento dopo l'ultima determinazione, che risale all'agosto 1950 (circolare n. 237) e che portò una riduzione di oltre il 10 per cento sul prezzo del febbraio 1948;

e) per quanto concerne infine l'energia elettrica i prezzi sono rimasti invariati al livello fissato con provvedimento n. 101 dell'11 agosto 1948.

« In conclusione, l'unico settore che abbia segnato aumenti notevoli è quello degli anticrittogamici, il che si è verificato a causa dell'aumento subito dal rame, che viene acquistato alle condizioni imposte dal mercato internazionale.

« 3°) Anche tenendo conto del più recente andamento dei prezzi dei prodotti agricoli, si deve quindi rilevare che il livello raggiunto dalle sovrimposte e dalle relative supercontribuzioni si presenta, su piano nazionale, nei limiti della sopportabilità. Se, poi, si passa a considerare il livello delle supercontribuzioni applicate da taluni enti negli anni 1950 e 1951, si rileva che per l'Amministrazione provinciale di Messina nel 1951 non si sono verificati inasprimenti, e che, per il comune capoluogo, questi sono stati contenuti in misura moderata. Potrebbe, invece, essersi verificato il cumulo di due annualità di supercontribuzioni, in conseguenza del ritardo col quale sono deliberati ed approvati i bilanci degli autonomi, e questo cumulo potrebbe spiegare gli aumenti denunciati dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: VANONI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

SALA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — « Per sapere se sono a conoscenza che le case popolari di Porto Empedocle (Agrigento) vengono assegnate a persone facoltose, alcune delle quali abitavano in case di loro proprietà, mentre i senza tetto continuano a vivere nelle caverne e nelle aule della scuola Pirandello. L'interrogante chiede pertanto quali provvedimenti intendano adottare, sia per rendere giustizia ai senza tetto e sia per riattivare alla sua alta funzione la scuola ». (7594).

RISPOSTA. — « Si risponde in sostituzione dei Ministri del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione per competenza di materia. Si premette che l'affermazione che siano state assegnate case popolari in Porto Empedocle è inesatto in quanto l'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento non ha assegnato in Porto Empedocle nessun appartamento e dispone solo di alloggi che sono ancora in costruzione e che saranno ultimati verso la fine del corrente anno. Gli alloggi assegnati in Porto Empedocle si riferiscono invece ad un primo lotto di 8 case per i senza tetto in via Lincoln costruite dall'ufficio del Genio civile e di cui l'Istituto autonomo per le case popolari suddette ha la sola responsabilità di gestione. Le assegnazioni infatti sono state effettuate da apposita commissione del comune in parola a' sensi dell'articolo 42 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e dall'articolo 10 della legge 2 giugno 1949, n. 409. Sette dei detti alloggi sono stati assegnati a famiglie rimaste senza tetto a seguito di eventi bellici e fino ad oggi ricoverati nella scuola Pirandello di Porto Empedocle, l'ottavo alloggio è stato assegnato a quel commissario di pubblica sicurezza. Tutte le persone senza tetto ricoverate in detta scuola sono state sistemate in case private con regolari assegnazioni e con fitto a carico di enti pubblici. In tal modo la scuola stessa è in atto sgombra di persone ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

SALA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se risulta a loro che moltissimi anni fa venne approvato un progetto per la costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Corleone (Palermo), considerato che detto lavoro risulta dato a suo tempo anche in appalto, ma mai i lavori iniziati, e constatato il grande bisogno di detto edificio scolastico, si desidera sapere

quali provvedimenti si intendono adottare ». (7889).

RISPOSTA. — « Risulta rispondente al vero che il comune di Corleone, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 20 gennaio 1941, n. 105, in forza del quale lo Stato poteva sostituirsi agli enti locali per la esecuzione di opere di loro competenza, fu ammesso ai benefici della legge stessa per la costruzione di un edificio scolastico elementare nel capoluogo. A tal uopo venne compilato apposito progetto, il quale, però, a causa delle vicende belliche non poté essere portato ad esecuzione. È anche vero che il detto comune ha presentato a questo Ministero domanda intesa ad ottenere il contributo dello Stato previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione di alcuni edifici scolastici. Al riguardo però si deve far osservare che al finanziamento dei lavori relativi alla costruzione di scuole elementari deve provvedere la regione siciliana in esecuzione della legge relativa all'impiego del fondo di 30 miliardi ai sensi dell'articolo 38 dello statuto siciliano. Pertanto nessun provvedimento può essere adottato al riguardo da questo Ministero. Infatti è attualmente in corso di appalto un progetto per la costruzione di 25 aule dell'importo di lire 49 milioni che viene appunto finanziato coi fondi di cui all'articolo 38 dello statuto regionale. Altri 3 progetti, pure finanziati ai sensi dell'articolo 38 anzitutto, sono in corso di approvazione. Essi sono:

- 1°) il 2° lotto del precedente progetto per altre 14 aule dell'importo di lire 25.200.000;
- 2°) la costruzione di 4 aule nella frazione Ficuzza dell'importo di lire 8 milioni;
- 3°) la costruzione di un edificio scolastico a tipo agrario di sei aule dell'importo di lire 12.500.000 ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

SANNICOLA'. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

- 1°) se gli risulti che i competenti uffici della Direzione generale delle dogane e imposte indirette escludono gli autoveicoli immatricolati per servizio di noleggio di rimessa, i quali fanno anche servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 105 del codice della strada, dalla applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 27 febbraio 1951, n. 65, e del decreto ministeriale 3 agosto 1950, concernenti il rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azio-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

namento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza;

2°) se non ritenga che il ritorno ad una tale restrittiva protezione, dalla quale si era tale restrittiva interpretazione, dalla quale si era receduti in seguito alle forti proteste che gli interessati avanzarono a mezzo delle organizzazioni di categoria, non comporti, oltre alla violazione di un diritto sancito dalla legge, un grave pregiudizio economico a carico di quei tassisti, tra i più poveri della categoria in quanto esercitano nei « comuni di minore importanza »;

3°) se non creda pertanto di dover disporre che venga riconosciuto il diritto al rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina per le autovetture immatricolate per il servizio da rimessa ed autorizzate a quello da piazza che prestano servizio in centri privi di un normale servizio tassistico ». (7433).

RISPOSTA. — « In ordine ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si fa rilevare che, ai sensi del numero 271-b) 1, della tariffa doganale, modificato con la tabella B allegata al regio decreto 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255, la benzina " consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza " può beneficiare — sotto l'osservanza delle norme prescritte — dall'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione. La tassativa disposizione di legge non permette di estendere l'agevolazione agli autoveicoli da noleggio di rimessa, anche se a questi viene consentito di fare, in determinate circostanze, servizio promiscuo. Questo Ministero, pertanto, non ha mai avuto la possibilità di aderire alle varie richieste avanzate a tal fine dalle organizzazioni delle categorie interessate. D'altra parte nel caso in cui fosse possibile dare un'interpretazione estensiva alla norma di legge, essa non sarebbe praticamente attuabile, data la difficoltà di accertare in quali giorni ed ore gli autoveicoli normalmente autorizzati al noleggio di rimessa abbiano effettuato servizio di piazza, per il quale soltanto dovrebbe essere limitata la concessione del beneficio della aliquota ridotta sulla benzina consumata ».

Il Ministro: VANONI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere quali motivi inducono l'Amministrazione finanziaria ad escludere nei concorsi di gruppo B i giovani che sono in possesso del titolo di studio della abilitazione magistrale, nel mentre tale titolo

vale per accedere a tutti i concorsi di gruppo B delle altre amministrazioni dello Stato, per l'Amministrazione finanziaria invece tale titolo di studio è sufficiente per il solo gruppo C, creando così una evidente sperequazione ed un vivo malcontento tra i giovani concorrenti ». (7848).

RISPOSTA. — « L'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, mentre riconosce utile qualunque diploma di scuola media superiore per l'ammissione ai concorsi di gruppo B della pubblica amministrazione, lascia, opportunamente, agli ordinamenti delle singole amministrazioni di stabilire quando occorra, a quale specifico corso di studi debbono riferirsi i diplomi in possesso degli aspiranti per l'accesso nei singoli ruoli. Circa il diploma magistrale, un generale motivo consigliò in un primo tempo la sua esclusione da qualunque concorso di gruppo B di qualsiasi amministrazione, e ciò per la necessità di non distrarre gli insegnanti elementari maschi dalla loro particolare missione educativa alla quale essi sono gli unici destinati per la loro speciale preparazione pedagogica. L'elemento femminile affollava principalmente, in quel periodo gli istituti magistrali e lo Stato, per la necessità consigliata da ovvie ragioni, di portare a più giuste proporzioni l'elemento maschile, dovette incoraggiare quest'ultimo con borse di studio e con altre facilitazioni per un onere non indifferente. Superato col tempo, in parte, questo primo motivo di esclusione, si trattò di esaminare il piano di studio delle scuole magistrali, per vedere, nella sostanza, quale preparazione avrebbero presentato gli insegnanti elementari per ricoprire i posti di gruppo B della pubblica amministrazione. A questo punto è opportuno far notare che ogni amministrazione, nello stabilire quali titoli di studio debbono essere richiesti per un determinato impiego, si uniforma al principio, costantemente affermato anche dal Ministero della pubblica istruzione, della corrispondenza fra la preparazione scolastica cui il titolo si riferisce e le funzioni proprie dei posti di ruolo messi a concorso; ciò allo scopo di valorizzare nel miglior modo possibile i titoli di studio rilasciati dai diversi corsi di istruzione secondo il particolare scopo che essi perseguono, e di far accedere, ai singoli impieghi statali, quei giovani che, per genere di studi compiuti, diano garanzia di coprire l'ufficio con la necessaria competenza, la quale non deve essere il risultato esclusivo della pratica di servizio, ma anche principal-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 1952

mente della preparazione culturale. Nel caso in specie, la preparazione culturale degli insegnanti elementari, come risulta dal loro piano di studio, non si ritiene confacente alle esigenze dei servizi di natura prettamente tecnica dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

È sufficiente uno sguardo alle carriere di gruppo *B* dei predetti Ministeri per sincerarsene: carriera di ragioneria nelle intendenze di finanza; personale negli uffici provinciali del Tesoro; personale di cassa della tesoreria centrale della Zecca e Cassa speciale; personale tecnico della Zecca; procuratori delle tasse e delle imposte dirette; personale ispettivo e contabile delle dogane; periti elettrotecnici delle imposte di produzione; geometri del Catasto e servizi tecnici erariali. Non è chi non veda la necessità di collocare nei relativi ruoli elementi i quali, con brevissimo tirocinio pratico reso facile dall'indirizzo già seguito negli anni di studio, possano raggiungere la condizione di conveniente rendimento di cui si debbono giustamente preoccupare le amministrazioni interessate. Al riguardo, limitatamente, si intende, ai servizi in parola, l'insegnante elementare non offre sufficienti garanzie.

« Né deve sorprendere il fatto che per la ammissione a certi uffici degli stessi Ministeri sia, per altro, titolo valido la maturità classica che non ha nulla di tecnico; questo avviene esclusivamente negli uffici chiamati ad assolvere mansioni eminentemente concettuali, legate all'applicazione delle norme di diritto; occorre riconoscere che i giovani venuti dai licei classici rivelano una facile prestanza nell'acquisire, nell'interpretare ed anche nell'applicare la norma; soprattutto, trattasi, nella quasi totalità, di elementi che, al momento dell'assunzione, hanno già intrapreso gli studi giuridici o stanno per completarli, il che garantisce l'aspettativa della pubblica amministrazione di poterli trasferire, in futuro, nei ruoli di gruppo *A*, con la preparazione e con l'esperienza accumulate durante la permanenza nel ruolo inferiore. Per gli stessi motivi, il diploma di geometra è ammesso, ad esclusione di ogni altro titolo di studio di scuola media superiore, per la carriera di « geometra del catasto e dei servizi tecnici erariali », mentre non può dare accesso alle altre carriere di gruppo *B* delle

amministrazioni delle finanze e del tesoro, in quanto il corredo di studi del geometra, per il suo specifico indirizzo verso la particolare professione, non offre quelle basi di disciplina amministrativa indispensabili per i funzionari delle carriere di che trattasi. Vale, oltre tutto, considerare la necessità che ai titoli di studio venga conservata la loro naturale destinazione, evitando deviazioni che, mentre si risolvono a scapito del buon rendimento in servizio, frustrano gli sforzi compiuti dal Governo — nel campo dell'istruzione tecnica — per assicurare al paese l'opera dei tecnici preparati. Comunque una definitiva modifica nelle norme regolamentari surriportate, che consenta l'ammissione ai concorsi nelle carriere dei ruoli di gruppo *B* dell'amministrazione finanziaria ai giovani in possesso del diploma di abilitazione magistrale, potrà essere presa in esame soltanto in sede di riforma del richiamato regolamento ».

Il Ministro: VANONI.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere, in riferimento alla risposta a precedente interrogazione in data 28 novembre 1951, a qual punto si trovano i lavori della commissione incaricata di predisporre lo schema di disegno di legge per la riassunzione nei ruoli di provenienza degli insegnanti di educazione fisica che ne furono estromessi dal regime fascista ». (8028).

RISPOSTA. — « La Commissione interministeriale, di cui si fa cenno nella interrogazione sta proseguendo lo studio delle questioni inerenti alla posizione degli insegnanti di educazione fisica estromessi dalle cessate Opera balilla e Gioventù italiana del littorio; tale studio, per altro, data la diversità delle situazioni e la complessità e la rilevanza delle soluzioni da adottare, presenta notevoli problemi di ordine giuridico. Si assicura, comunque, che lo schema di disegno di legge sarà elaborato entro il più breve termine consentito ».

Il Ministro: SEGNI.